



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 26 marzo 2026

Regione Emilia-Romagna

Analisi dell'assetto delle società partecipate (art.20, c.1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2023 (Analisi 2024)

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, "T.U.S.P.");

VISTO, in particolare, l'art. 20 che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

VISTA la propria deliberazione n. 134/2024/INPR del 11 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

RILEVATO che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTO la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

VISTA la deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Relazione 2021;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG e l'allegata relazione della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Relazione 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2242 del 2 dicembre 2024 avente ad oggetto "Analisi assetto delle società partecipate ai sensi dell'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175";

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

In premessa il Collegio, nell'obiettivo di favorire una maggiore facilità di lettura, evidenzia che la presente deliberazione, pur nella sua unità, si articola in parti distinte.

La prima dedicata all'illustrazione del quadro normativo e giurisprudenziale concernente la ricognizione ed il riassetto finalizzato alla razionalizzazione delle società nell'ambito delle quali la Regione detiene partecipazioni. In tale ottica ci si soffermerà su uno dei principali nodi interpretativi della disciplina di cui al D. Lgs. n. 175 del 2016, il "controllo pubblico".

Successivamente verrà analizzato il quadro delle società che sono considerate dalla Regione a controllo pubblico per poi trattare delle altre partecipazioni societarie regionali.

1. Il quadro normativo

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., i piani di razionalizzazione periodica, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società.

L'art. 4, nello specifico, nel fissare le condizioni per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) ha preliminarmente introdotto un vincolo di scopo pubblico: le pubbliche amministrazioni non possono partecipare in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.1).

Il vincolo di attività (c.2) impone la riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle tipologie elencate ai commi 2 e 3 e successivi del medesimo art. 4.

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel D.Lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel c. 2 della disposizione citata sopra.

Più in particolare, la norma recisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria che costituisce la prima fase necessaria della procedura e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla Struttura del Ministero dell'Economia e Finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione della disciplina e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di ricognizione (ed eventuale riassetto/razionalizzazione), a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico del soggetto pubblico, presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

L'art. 20, c. 7, del più volte citato D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

2. La qualificazione di società a controllo pubblico

Il Collegio, in premessa ed al fine di tracciare le linee ermeneutiche sulle quali è edificata la presente decisione, intende nuovamente soffermarsi sul concetto di "controllo pubblico" che, anche di recente, è stato oggetto di specifici interventi da parte della giurisprudenza contabile ed amministrativa.

Per il suo rilievo sistematico e di portata generale, il (rinnovato) punto di partenza non può che essere la deliberazione n. 163/2025/PAR di questa Sezione regionale di controllo.

Con la pronuncia in questione, il Collegio ha operato una compiuta ricostruzione assiologicamente conforme ai valori di fondo cui si ispira la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (cfr. art. 1, c. 2. D. Lgs. n. 175/2016) confermando che il cardine su cui si fonda la giurisprudenza di questa Sezione - con riferimento alle società partecipate maggioritariamente da enti pubblici - è dato dalla definizione del controllo pubblico aderente *"...alla tesi "sostanzialistica" che considera la Pubblica Amministrazione come un soggetto unitario dalla cui partecipazione maggioritaria si ritiene soddisfatto l'art. 2359 n. 1 c.c. che pone una presunzione semplice di controllo pubblico."* (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

Il Collegio continua, quindi, a conformarsi alla del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene *"sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile"*, come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando *"in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."*

Rinviando per un maggior dettaglio argomentativo al contenuto della decisione sopra richiamata, il Collegio ritiene opportuno condividere anche in questa sede alcuni passaggi salienti della suddetta decisione laddove si sofferma sull'interesse pubblico che *"...da un lato, funge da parametro di legittimità dell'agere amministrativo e, dall'altro, dà giustificazione all'intera operazione integrando, quale parametro di validità del negozio, la causa del contratto di società (nell'ipotesi di costituzione di società) o di acquisizione di quota sociale rendendola così lecita.*

Quindi a fronte del vincolo teleologico di cui sopra, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Alla suddetta preclusione, proprio perché scaturisce dal vincolo teleologico rappresentato dall'interesse pubblico concretamente perseguito, sono assoggettate le pubbliche amministrazioni in quanto jus receptum ancor prima di esser novato in una fonte primaria dall'art. 4 del TUSP. Ration per cui tale vincolo risulta immanente per tutte le società pubbliche ivi comprese quelle cui il TUSP non è direttamente applicabile come nelle ipotesi di esclusione previste dagli artt. 1, c. 5, e 26, c. 4, 5 e 5-bis, del TUSP.

Tant'è che la violazione di detta preclusione, da parte di un'amministrazione pubblica, rileva (così come rilevava in epoca antecedente al TUSP) sull'attività amministrativa rendendola illegittima e sugli atti negoziali a quest'ultima conseguenti rendendoli invalidi".

In questa prospettiva sia nell'ipotesi di società partecipata in maniera maggioritaria o addirittura totalitaria, il c.d. controllo di diritto di cui al punto 1) dell'art. 2359 c.c. pone una presunzione di controllo pubblico a favore della compagine maggioritaria pubblica.

Tale presunzione, operando un'inversione dell'onere della prova, può esser superata, dalla compagine minoritaria, fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione volta alla verifica della non elusione del divieto di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP attese le ristrette ipotesi eccezionali di deroga normativamente previste e non suscettibili di estensione analogica. In tali casi eccezionali, ossia di controllo attribuito alla compagine privata minoritaria, la motivazione in questione dovrà dar conto della compatibilità di tale assetto di *governance* con il perseguimento in concreto dell'interesse pubblico istituzionale attribuito al socio pubblico e che ne giustifica, in punto di legittimità, la partecipazione al capitale di rischio.

Detta presunzione opera anche nel caso di compagine maggioritaria pubblica frazionata, ossia quando la maggioranza del capitale sociale è ripartita tra più amministrazioni pubbliche ritenendole accomunate come un unico centro d'interessi operanti, quindi, unitariamente come "Pubblica amministrazione" (cfr. Consiglio di Stato, sent. nn. 3880/2023 e 5289/2025).

Ai fini di una nozione di "controllo pubblico" congiunto è irrilevante l'assenza di patti parasociali o di vincoli statutari.

Tra l'altro, sulla base di un criterio ermeneutico di tipo letterale, l'art. 2359 c.c. fa riferimento ai patti parasociali o a vincoli statutari solo ai fini dell'ipotesi di cd. controllo negoziale senza porre, al riguardo, alcuna condizione aggiuntiva alla

diversa ipotesi di cd. controllo di diritto che si ritiene unicamente soddisfatta con la detenzione della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria". Dal punto di vista logico-sistematico, diversamente opinando, infatti, dovremmo concludere che nell'ipotesi di società interamente partecipata da soci pubblici, c.d. società *in house*, in assenza di patti parasociali o di vincoli statutari, tale società non sarebbe a controllo pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5289/2025).

Né a diverse conclusioni può giungersi dalla lettura della giurisprudenza amministrativa che, tornando sul tema del controllo pubblico, ha ulteriormente rimarcato che *"...che se la concentrazione è elemento imprescindibile per affermare il carattere congiunto del controllo, la stessa non si esprime solo attraverso un patto parasociale espresso, ben essendo possibili – proprio in ragione di una verifica sostanziale – forme tacite o ottenute mediante comportamenti concludenti.*

La possibilità che il controllo congiunto sia espresso anche da comportamenti concludenti o patti taciti impone di ricorrere non solo alle prove dirette ma anche alle prove indirette e, in particolare ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione ..."(Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 436 del 2026).

La posizione del Giudice d'appello della Giustizia amministrativa è perfettamente sovrapponibile alla decisione di primo grado che sul punto controverso aveva avuto modo di affermare come *"l'elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall'esame dei quorum deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell'attività sociale, adottate pressoché sempre all'unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni [...] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 4 del T.U.S.P. impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale "possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)".* (TAR Lazio, sent. n. 6983/2024).

Non sfugge al Collegio un passaggio nel contesto argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato dove si afferma come non sia indispensabile ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla partecipazione maggioritaria (v. anche

Corte conti, SS. RR. 22 maggio 2019 n. 16; in un senso sostanzialmente conforme, Corte conti, SS. RR. spec. comp. n. 20/2025) in quanto la possibilità di accertare il controllo congiunto si può fondare sul ricorso non solo a prove dirette ma anche a prove indirette basate su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 436/2026).

Una lettura di questo passaggio potrebbe far intendere che, ai fini dell'accertamento del controllo pubblico, sia sempre e comunque necessario, pur a fronte della compresenza societaria maggioritaria della Parte pubblica, che il concerto "pubblicistico" debba essere provato unicamente da comportamenti concludenti.

Dal punto di vista del diritto delle gestioni pubbliche tale lettura non regge ad un inquadramento coerente con lo sfondo valoriale su cui si innesta l'impianto del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Va intanto rilevato che le prospettive decisionali della Magistratura contabile che svolge funzioni di controllo e del Giudice "del caso concreto" (contabile o amministrativo o, nei casi previsti, secondo le regole di riparto della giurisdizione, ordinario) sono diverse essendo diversi gli obiettivi di tutela (immediata) normativamente definiti: da un lato la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente socio da raggiungere secondo i fondamentali parametri del buon andamento legati al soddisfacimento degli interessi generali della comunità amministrata; dall'altro la (presunta) lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo per la quale il soggetto interessato propone una puntuale domanda di giustizia.

In tal senso, le espressioni che il Consiglio di Stato nella pronuncia del 2026 riserva per la soluzione del caso concreto non possono lasciare spazi a dubbi interpretativi. Si afferma, infatti, come non sia necessario ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla mera partecipazione maggioritaria dei soci pubblici essendo, nel caso specifico, sufficiente la prova indiretta del comportamento comune del gruppo (pubblico) costantemente reiterato nel tempo, indice di un'intesa tacita e duratura. Per evidenti ragioni, l'accertamento istruttorio delle intese deliberative raggiunte in via di fatto sulle scelte strategiche e finanziarie mal si presta ad essere verificato con puntualità e speditezza nel contesto delle funzioni di controllo ma non è definitivamente precluso, appunto, dalla natura *iuris tantum* della presunzione di controllo basata dalla compresenza maggioritaria della Parte pubblica nel capitale sociale.

Anche in questo senso, la capacità di incidere sulla sfera giuridica dell'ente giustifica l'ammissibilità dell'impugnazione davanti alle Sezioni riunite in speciale

composizione (art 11 c. 6 c.g.c.), ogniqualevolta l'amministrazione o la stessa società partecipata abbiano un interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad avversare la decisione della Sezione regionale di controllo (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia – Romagna, del. n. 175 del 2025).

L'altro versante sul quale il Collegio intende soffermarsi è quello della "contaminazione pubblicistica" del modello societario che trova sintesi nell'oggetto sociale del contratto di società dove si realizza l'effettiva relazione tra l'interesse (privatistico) al lucro e l'interesse pubblico generale (declinato nel vincolo di scopo e di attività) e che legittima la partecipazione pubblica nella società "commerciale". Il Collegio rammenta che, vista dall'angolatura dell'ente pubblico, la partecipazione è ammissibile solamente se strettamente necessaria perché strumentale all'amministrazione stessa o perché proiettata al soddisfacimento di un interesse della propria comunità (cfr. art. 4 D. Lgs. n. 175 del 2016).

Il perimetro della partecipazione pubblica è tracciato, quindi, attraverso l'individuazione del fine tipico dell'Amministrazione, fine che si ricollega, fondamentalmente, alla produzione di un servizio di interesse economico generale ovvero per all'esercizio di una attività che fornisce un'utilità espressiva, comunque, di un interesse generale che giustifica la partecipazione al capitale della società.

Il fine pubblico è un elemento strutturale dell'oggetto sociale: è l'interesse pubblico (declinato in forme, intensità e contenuti diversi) trasfuso nel contratto di società. Detto in altri termini l'Amministrazione entra nella compagine sociale per curare l'interesse pubblico sia pur attraverso schemi gestionali tipicamente di diritto societario.

L'utilizzo dello strumento societario, però, non può essere così pervasivo fino a punto da cambiare i "connotati" strutturali dell'interesse pubblico perseguito.

Una cosa è l'interesse che l'ente deve istituzionalmente realizzare; un'altra cosa è lo strumento gestionale attraverso il quale tale interesse viene perseguito.

Detto diversamente, la relazione tra interesse e strumento non va rovesciata a favore del secondo e a discapito del primo, ritenendo cioè prevalente un'interpretazione che favorisca una lettura formalistica della realtà che sacrifichi sull'altare della neutralità delle forme giuridiche la funzione di cura dell'interesse pubblico intestato all'ente.

E, tuttavia, se si dovesse necessariamente parlare di interesse prevalente, ebbene questo (per le motivazioni ampiamente sopra espresse) nelle società a partecipazione pubblica non può non individuarsi se non nell'interesse pubblico che di per sé legittima, come più volte sostenuto, la partecipazione societaria dell'ente.

Posta la questione in questi termini, in disparte il tema delle possibili graduazioni dell'intervento pubblico nel capitale sociale (partecipazione minoritaria, maggioritaria di controllo o meno, del modello *in house*), il problema nella società partecipata maggioritariamente dai soggetti pubblici (nella logica della Pubblica amministrazione come soggetto unitario) è l'individuazione di legittime modalità di eterodirezione.

L'eterodirezione deve essere compatibile sia con le situazioni giuridiche soggettive di tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche societarie (gestionali ed operative), sia con il controllo che la (singola) amministrazione pubblica socia di maggioranza ovvero, nel caso di partecipazione pubblica frazionata, la "Pubblica amministrazione" declinata da più amministrazioni pubbliche che congiuntamente configurino una unità, deve svolgere nel contesto delle proprie finalità istituzionali. Il Collegio rammenta la differenza tra controllo societario ed eterodirezione così come descritto nel diritto societario e il differente piano su cui tali istituti operano dal punto di vista strettamente civilistico, vale a dire come nozione di governo societario da un lato e rimedio finalistico dall'altro.

Il punto è un altro e, ancora una volta, va letto in connessione all'interesse pubblico che l'amministrazione deve istituzionalmente perseguire.

Tale interesse (se ripartito tra più soggetti pubblici, anche in senso maggioritario) può certo manifestarsi attraverso diverse sfaccettature in ragione dei singoli interessi delle collettività di riferimento e di cui ogni ente partecipante al consesso societario è portatore, ma è senza dubbio difficile pensare che sia così parcellizzato (e dissonante) da creare una totale disarmonia da imporre una scomposizione del medesimo interesse pubblico in singole, autonome e confliggenti unità la cui cura, di conseguenza, determini una alterità di azione tra i diversi enti pubblici partecipanti alla società pubblica.

Ne discende la doverosità di individuare meccanismi di coordinamento (regolamentari, statutari, parasociali) volti a verificare che l'interesse pubblico (ancorché ripartito tra più soggetti pubblici) sia concretamente ed efficacemente perseguito. E in tal senso un'eventuale inerzia dei soci pubblici non potrà certo far venire meno il requisito del "controllo pubblico" in capo a una società in cui le pubbliche amministrazioni detengano la maggioranza (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 128 del 2021).

È l'interesse pubblico (non già lo strumento societario) che rappresenta il collante funzionale tra impresa pubblica e amministrazione e che, allo stesso tempo, funge da parametro (in termini di effettivo soddisfacimento delle istanze dei cittadini)

attraverso il quale misurare tentativi di elusione dei vincoli pubblicistici tramite gli strumenti societari.

Ovviamente, come accennato, la partecipazione congiunta di più amministrazioni al consesso societario non significa *tout court* controllo pubblico.

È immaginabile che, in alcuni casi e per diverse ragioni, l'interesse pubblico sia "distribuito" tra le amministrazioni in modo tale che non sia riconducibile ad unità e che richieda quindi modalità differenti per il suo raggiungimento.

Qualora tale evenienza dovesse comunque realizzarsi (e per tale via, quindi, poter escludere che la società sia a controllo pubblico nel senso del T.U.S.P.), anche in questo caso, ragioni di trasparenza, radicate nel principio di buon andamento (art. 97 Cost.), impongono di ricorrere ad una espressa formalizzazione (per esempio, mediante un patto parasociale) che, da un lato, renda palese che, nel caso di specie, la Pubblica amministrazione non può essere ricondotta all'unità per le motivazioni sopra espresse (sostanzialmente perché non può materialmente agire come soggetto unitario) e che, quindi, non sia possibile che ricorra la fattispecie di cui all'art. 2359 c.c., e, dall'altro, stabilisca dei metodi di composizione degli interessi delle comunità di cui i soggetti pubblici, soci, sono esponenti (cfr. Corte conti, Sez. contr. Emilia – Romagna, del. nn. 78 e 79 del 2025).

È in questa ottica che la Sezione introduce e sviluppa *"...la nozione di controllo pubblico sostanziale fondato sulle norme di diritto comune applicate ad un soggetto pubblico (v. capitolo 2) e, quindi, a prescindere dalle disposizioni del TUSP, ... (rammentando al riguardo) ...l'orientamento della Sezione delle Autonomie che ha affermato i seguenti principi:*

la ratio legis dell'inapplicabilità del TUSP alle società quotate "comunque non esclude che esse debbano essere ricomprese nel Piano di razionalizzazione contemplato dall'art. 20 del Tusp, come questa Sezione ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nei precedenti referti, e siano soggetti in generale (anche) ai controlli della Corte dei conti" (Sez. Autonomie del. n. 10/2024/FRG); il controllo da parte del mercato di una società quotata "non necessariamente è anche espressione della tutela degli altri interessi pubblici di competenza dell'ente medesimo; pertanto, le società quotate sono comunque oggetto di ricognizione. L'appartenenza di una società al genus delle "quotate" non esclude la sussistenza dei requisiti del controllo pubblico in capo alle stesse" (cfr. Sez. Autonomie, del. n. 15/2021/FRG)." (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

Tale orientamento trova conforto anche nel recente D. Lgs. n. 201 del 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e nelle

molteplici relazioni che vengono intessute tra ente pubblico (locale) e "società pubblica" nella prospettiva - appunto - del doveroso controllo che appartiene istituzionalmente al soggetto pubblico nella sua funzione di interprete (e attuatore) dei bisogni della collettività territoriale (cfr. artt. 6, 24, 25 e, soprattutto, art. 28 del D. Lgs. n. 201/2022).

Il complesso di tali disposizioni, quindi, non può non essere letto se non come espressione di "prerogative doverose" di controllo dell'ente pubblico sulla società partecipata che eroga il servizio di interesse generale.

In tale senso, gli obblighi informativi che il Legislatore ha posto in capo al gestore del servizio pubblico vanno proprio nella direzione di consentire al socio pubblico di conoscere ed intervenire qualora lo si reputi essenziale per assicurare le garanzie di piena ed effettiva fruibilità del servizio al cittadino destinatario dell'erogazione dell'utilità.

Le considerazioni svolte consentono al Collegio, per una maggiore chiarezza concettuale, di concludere soffermandosi sul concetto di "controllo pubblico sostanziale", concetto evocato nella più volte citata delibera della Sezione n. 163/2025/PAR.

A tal fine, va sgombrato il campo da possibili equivoci.

La società partecipata da enti pubblici in misura maggioritaria deve operare secondo criteri di autonomia negoziale e, di conseguenza, la Pubblica amministrazione non può mai indirizzare o governare la società imponendo prescrizioni antieconomiche o diametralmente contrastanti con l'interesse alla stessa vitalità sociale (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, del. n. 78 e n. 79 del 2025 laddove si fa un cenno all'eventualità della presenza di interessi disfunzionali; Cass., Sez. V, sent. n. 9199 del 2023).

Ma, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso alla partecipazione, non v'è dubbio che il "gruppo" degli enti pubblici possa (e debba in presenza di circostanze specifiche) influire sul funzionamento della società, mediante strumenti di diritto societario.

Detto diversamente, nelle società a plurima e maggioritaria partecipazione pubblica potrebbe registrarsi in base alle situazioni concrete, nel quadro del perseguimento delle medesime finalità di cura dell'interesse pubblico, una delle ipotesi di convergenza tra eterodirezione e controllo societario congiunto, convergenza che si realizza nel momento in cui le principali decisioni societarie risultano approvate all'unanimità, indice di una intesa tacita e duratura dei componenti del gruppo pubblico.

È alla luce di queste coordinate interpretative che può procedersi ora all'esame delle singole partecipazioni societarie.

2.1. L'attività istruttoria svolta in occasione dell'esame dei precedenti Piani di ricognizione

La Sezione, all'esito di una corposa attività istruttoria¹ svolta in occasione dell'esame dei precedenti piani di ricognizione, con precedente del. n. 136/2024/VSGO aveva rilevato, la volontà della Regione di recepire le indicazioni di questa Sezione regionale di controllo. Pertanto, il Collegio esaminerà l'effettiva attuazione del suddetto nuovo modello organizzativo di *governance*, riferendosi anche agli esiti del giudizio di parifica del rendiconto della Regione esercizio finanziario 2024.

2.2 Stato di attuazione e prossimi passi verso la nuova governance e la riclassificazione delle società a controllo pubblico

La Sezione, nel confermare il proprio orientamento sul concetto del controllo pubblico, così come illustrato al punto 2, segue con molta attenzione gli sviluppi delle iniziative regionali nell'ottica di una rimodulazione del sistema delle partecipazioni regionali coerente con le espresse indicazioni giurisprudenziali ed i cui esiti saranno osservati nel corso dei futuri piani di ricognizione ex art. 20 del TUSP.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 1345 del 1° aprile 2025, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto es. fin. 2024, la Regione in tema di patti parasociali e di controllo pubblico evidenzia che la Corte dei conti, con comunicazione del 13 ottobre 2023, prot. 0006558, chiedeva di comunicare se l'Ente intendesse o meno avviare, ed entro quali tempi, un confronto con gli altri soci pubblici, provvedendo ad una coerente riqualificazione delle società a

¹ Il Magistrato istruttore con nota istruttoria prot. n. SC_ER 6558 del 13 ottobre 2023, ha ritenuto di avviare l'interlocuzione con la Regione formulando la richiesta di comunicare se la stessa intendeva avviare un confronto con gli altri soci pubblici, al fine di procedere a una coerente riqualificazione delle società che, pur essendo a capitale pubblico maggioritario, nel Portale "Partecipazioni" del MEF non risultano qualificate come società a controllo pubblico: Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione; Infrastrutture Fluviali S.r.l.; Bolognafiere S.p.A.; CAL S.r.l. consortile; Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.A.; SAPIR S.p.A.; Centro Agro-Alimentare di Bologna S.c.p.A.; Fiere di Parma S.p.A.; Piacenza Expo S.p.A., come riportato nella Relazione di parificazione sul rendiconto 2022 (del. n. 93/2023/PARL, p. 574), in conformità agli indirizzi interpretativi del Consiglio di Stato e di questa Corte.

L'Ente con nota acquisita agli atti con prot. n. 6948 del 14 novembre 2023 ha riferito che "la Giunta regionale ha assunto l'impegno di avviare un progetto per l'attuazione di un nuovo modello di governance delle partecipazioni a partire dall'anno 2024. Nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, la Regione si attiverà per promuovere un maggiore coinvolgimento ed estendere l'attività di confronto con le Società e gli altri Enti soci, al fine anche di determinare una eventuale nuova classificazione delle società stesse secondo gli indirizzi giurisprudenziali citati [dalla Sezione regionale di controllo]". Detta risposta viene menzionata anche nella Relazione tecnica allegata al Piano 2023.

Successivamente, il Magistrato istruttore, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento, ha sottoposto alla Regione, con nota prot. n. SC_ER 2546 dell'11 giugno 2024, un successivo quesito, specificando che l'orientamento che al momento pare tecnicamente prevalente è quello la cui ultima pronuncia è stata resa dal TAR Lazio (cfr. Sent. sez. II, 11/4/2024 n. 6983), con la richiesta di conoscere la posizione che la Regione intende assumere sulla questione tenuto conto che, in ragione del ruolo istituzionale rivestito, le indicazioni che codesto Ente esprimerà potrebbero giocare un peso specifico di non poca rilevanza nella prospettiva dell'adesione (o meno) alla nozione di "controllo pubblico" così come interpretata dalla Corte dei conti, dal Consiglio di Stato e da ultimo dal TAR Lazio". La Regione con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 2705 del 19 giugno 2024 riferisce che "Il rinvio, all'applicazione del nuovo Modello organizzativo di governance, dell'attività di verifica e definizione di una eventuale riclassificazione delle società partecipate dalla Regione era motivato dalla ricerca di una centralizzata modalità di presidio di un processo, quello che prelude alla riclassificazione delle società, molto complesso in quanto richiede la necessità di attivare un confronto istituzionale con una pluralità di soci pubblici per definire uno strumento, sia esso un accordo o un patto o una convenzione, per un efficace esercizio del controllo congiunto. Il nuovo Modello di governance delle partecipate, secondo le previsioni della Giunta regionale, dovrebbe trovare una sua applicazione a partire dal secondo semestre di quest'anno, una volta concluse le procedure per assegnare alla struttura centrale di controllo le risorse umane e strumentali volte a garantire un effettivo esercizio delle competenze assegnate. Subito dopo, verrà avviata una puntuale istruttoria e saranno promossi i confronti istituzionali con gli altri soci pubblici tesi a condividere regole comuni per il controllo congiunto attraverso patti parasociali o altri strumenti negoziali che rappresentano per la Regione condizione imprescindibile per esercitare correttamente il controllo. Con la presente nota, si conferma pertanto la volontà di questa Amministrazione di esplorare la strada di un nuovo modello di controllo pubblico congiunto da esercitarsi sulle società a prevalente capitale pubblico, per poi condividere tale percorso con la prossima Giunta, non appena insediata".

prevalentemente capitale pubblico, secondo gli indirizzi giurisprudenziali della stessa Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Con riferimento a tale richiesta, la Regione si era impegnata – a seguito dell’attuazione di un nuovo Modello di governance delle partecipazioni – ad avviare una interlocuzione con gli altri soci pubblici (come indicato nella d.G.R. n. 2242 del 2 dicembre 2024 – Analisi 2024 oggetto della presente disamina).

Come ampiamente esposto nella relazione allegata al giudizio di Parifica del rendiconto della Regione Emilia-Romagna es. fin. 2024, l’Ente informa che *“l’effettivo avvio della prima fase sperimentale del nuovo assetto organizzativo riferito al presidio sulle Partecipate dell’Ente è decorso solo dal 1° ottobre 2024, nonché che la fine della precedente Legislatura, le elezioni avutesi a novembre 2024, l’insediamento della nuova Giunta a seguito del rinnovo elettorale hanno inevitabilmente inciso sulle tempistiche di realizzazione. Tuttavia, il DEFR, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 231 del 17 febbraio 2025, dopo la presentazione del Programma di Mandato del Presidente in Assemblea Legislativa il 10 gennaio 2025, conferma quanto già anticipato dall’Amministrazione scrivente prevedendo, già a partire dal corrente anno, “l’attivazione dei tavoli con i soci pubblici delle società a prevalente capitale pubblico finalizzati alla predisposizione dei Patti parasociali”.*

Da quanto sopra esposto si rileva la volontà della Regione di recepire le indicazioni di questa Sezione regionale di controllo.

Pertanto, il Collegio, atteso il dichiarato slittamento dei tempi relativi all’effettivo avvio della fase di prima fase sperimentale del nuovo assetto organizzativo, si riserva di esaminare nuovamente la questione nel contesto dei prossimi cicli di controllo (Piano 2025 al 31 dicembre 2024). Al riguardo, il Collegio fa in ogni caso riferimento alle considerazioni contenute nella relazione allegata alla del. n. 77/2025/PARI relativa al Giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna es. fin. 2024 (cfr. capitolo 12.7). Inoltre, si rappresenta che la presente deliberazione è redatta sulla base dei dati conoscitivi disponibili alla data dell’ultimo giudizio di parificazione sul rendiconto regionale, di cui alla deliberazione n. 77/2025/PARI, e che, pertanto, non rileva eventuali successivi aggiornamenti. La Sezione, infatti, non ignora le modifiche intervenute successivamente all’adozione dell’atto oggetto del presente esame, anche in occasione dell’istruttoria attualmente in corso ai fini del giudizio di parifica sul rendiconto anno 2025, che saranno, pertanto, esaminate nell’ambito della suddetta relazione.

3. Considerazioni generali sui piani di ricognizione delle partecipazioni

societarie della Regione.

3.1 Analisi 2024

La Regione Emilia-Romagna ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., la deliberazione di Giunta regionale n. 2242 del 2 dicembre 2024 avente ad oggetto "Analisi assetto delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 175 del 2016" al 31 dicembre 2023. Nelle premesse l'Ente ha specificato che **"si debba provvedere alla adozione di una analisi delle società partecipate ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del TUSP, sia in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 2, sia perché la Regione, [...], si trova in regime di prorogatio, ed ulteriori valutazioni sulla razionalizzazione delle società saranno inevitabilmente in capo alla prossima Giunta"**.

L'Analisi è composta da una relazione corredata da schede di analisi degli Assessorati di riferimento (Allegato A) e da schede di analisi e grafici riepilogativi sull'assetto complessivo delle società (Allegati B.1, B.2 e B.3).

La Sezione osserva che il documento oggetto dell'odierno esame non è stato predisposto sulla base del modello *standard* definito nelle Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie). Al riguardo, la Regione dichiara che *"stante la fase di transizione che ci caratterizza, e nell'ottica di una revisione del processo di elaborazione e adozione del piano, [...], con l'adozione di linee strategiche che saranno inevitabilmente demandate alla nuova Giunta, che dovrà pronunciarsi in ordine ai diversi aspetti della vita delle società partecipate, l'analisi che oggi si approva è caratterizzato dall'indicazione delle attuali scelte regionali, sia per settore/ambito che per singola società, dando atto anche dei processi in corso, in linea con il programma di mandato e il DEFR, secondo le indicazioni dei singoli Assessorati di riferimento"*.

In merito, la Sezione ritiene² che, pur non considerando di per sé vincolante l'adozione del modello proposto dalla Sezione delle Autonomie – come pure è stato ritenuto dalla Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta³ – sia comunque necessario che il percorso motivazionale adottato nel provvedimento e nei documenti predisposti a corredo dia conto degli elementi informativi sottesi al modello medesimo.

² Cfr. anche proprie deliberazioni n. 58/2020/VSGO del 6 luglio 2020 concernente l'analisi del Piano di ricognizione del Comune di Parma e n. 27/2021/VSGO concernente l'analisi del Piano di ricognizione del Comune di Imola (BO).

³ Deliberazione n. 6/2019/PAR.

Per l'analisi risultano essere emessi i pareri favorevoli di regolarità amministrativa di legittimità e di merito da parte del Responsabile di settore pianificazione finanziaria, controllo di gestione e partecipate e dal Direttore generale della direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni ai sensi dell'art.37, c.4, della L.R. n. 43/2001.

Nella citata deliberazione di Giunta regionale non si fa riferimento al parere reso sull'analisi da parte del Collegio regionale dei Revisori dei conti.

La Sezione, in merito, ha più volte sottolineato l'opportunità di valutare l'acquisizione del parere dell'organo di revisione con riferimento agli atti di ricognizione e di eventuale razionalizzazione adottati.

A tal proposito, il Collegio rammenta che il revisore dei conti ha un generale dovere collaborativo che si attua alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'incarico e, nello specifico, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento dell'ente verso il quale presta la propria opera professionale. In tal senso, non v'è dubbio che il revisore deve verificare che l'ente adempia alle prescrizioni di cui all'art. 20 del T.U.S.P. vigilando (eventualmente) anche sull'attuazione del piano di razionalizzazione secondo gli atti deliberati e le modalità e gli strumenti previsti dal diritto societario (dismissione, operazioni straordinarie).

Il Collegio sottolinea come il supporto tecnico dell'organo di revisione in un'attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria (anche) dell'Ente regionale quale quella, in generale, di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli Organi regionali, appare coerente con la generale funzione di collaborazione dei Revisori dei conti con l'Organo consiliare dell'Ente e con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che hanno richiamato l'opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere, secondo la lettera della legge, non sarebbe obbligatorio (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, Del. 422/VSG dell'8 novembre 2019).

In tale ottica, l'Ente in base alla propria autonomia normativa (non solo legislativa ma anche regolamentare), potrebbe prevedere espressamente che l'attività di collaborazione dell'Organo di revisione con l'Organo consiliare contempli anche l'espressione del "parere" in sede di adozione della delibera di riordino periodico delle partecipazioni.

Nel documento 2024 l'Ente indica che *"L'analisi delle società della Regione Emilia-Romagna del 2024 si pone nel solco dell'azione intrapresa a partire dalla X legislatura (con DGR 924/2015; 514/2016; 1419/2017; 2291/2018;*

2209/2019), e sviluppata nella XI legislatura (DGR 2003/2020; 2085/2021; DGR 2379/2022, DGR 2218/2023), con l'obiettivo fondamentale della razionalizzazione del sistema delle società partecipate pubbliche, al fine di garantire una strutturazione complessiva di assoluta qualità del sistema delle partecipazioni, e una sua costante "manutenzione". Nell'ambito di tale processo l'elemento fondamentale è ancora caratterizzato dalla LR 1/2018, "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna", con la quale si è dato il via al processo di aggregazione delle società in house, con la finalità di costituire poli specializzati nella ricerca, programmazione e valorizzazione territoriale da un lato e nello sviluppo dell'ICT regionale dall'altro. In specifico, la LR 1/2018 ha previsto: a) la costituzione di un soggetto specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale e ricerca, attraverso la fusione di Aster Scpa ed Ervet Spa, previa acquisizione del ramo d'azienda di pertinenza regionale di FBM Spa, con la costituzione della nuova società ART-ER Scpa b) l'istituzione, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale, di una realtà specializzata nella progettazione e sviluppo di piattaforme e applicazioni ICT e digitali su scala regionale, attraverso la fusione per incorporazione di Cup2000 Scpa in Lepida Spa, con la nascita della nuova Lepida Scpa. Dunque, da un lato Ervet Spa, Aster Scpa, e ramo d'azienda di FBM Spa, hanno dato vita ad ART-ER Scpa, società dedicata alla ricerca, innovazione, internazionalizzazione e conoscenza delle imprese e del territorio. Dall'altro si è proceduto alla fusione per incorporazione di Cup 2000 Scpa in Lepida Spa, che è diventata ora Lepida Scpa, polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione regionale. Su tali fusioni la Giunta regionale ha relazionato (come richiesto dall'art.13) con un rapporto sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assetto organizzativo, alle modalità della partecipazione della Regione alle società nate dai processi di fusione e di incorporazione nonché alla realizzazione delle condizioni a cui la partecipazione della Regione è subordinata. Il Programma di mandato della XI legislatura si è particolarmente incentrato sul monitoraggio degli indirizzi nei confronti delle società; sulla razionalizzazione si fa riferimento ad un "Aggiornamento del percorso di razionalizzazione... monitorare gli effetti del piano di razionalizzazione delle società partecipate... aggiornarlo e completarlo laddove necessario". Le linee di indirizzo e le direttrici, sia strategiche che operative, della revisione delle partecipazioni societarie della Regione, sono state delineate al fine di definire un percorso virtuoso, tale da garantire una strutturazione complessiva di assoluta qualità del sistema delle

partecipazioni, e non un mero adeguamento alla normativa vigente in materia. Per altro, a partire dal 2020, l'azione e le strategie da seguire, anche in questo settore, sono state inevitabilmente condizionate dalla pandemia sanitaria, dalla alluvione che ha colpito il nostro territorio, dalle situazioni di guerra in Ucraina e in Medio Oriente, situazioni che hanno richiesto di ricalibrare piani e obiettivi delle singole società, rivedendo, talvolta in modo drastico, la programmazione e politica industriale di alcune società, anche alla luce della chiusura di alcune attività".

Nella Relazione allegata alla decisione in merito al giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2024, elaborata ai sensi dell'art. 41, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, c. 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 2 (cfr. del. n. 77/2025/PARI), è stato inserito un apposito capitolo dedicato alle "Partecipazioni regionali". Nella suddetta decisione vengono partitamente descritte le risultanze dei controlli condotti da questa Sezione regionale di controllo sul "sistema delle partecipate", aggiornate al 31 dicembre 2024.

Va detto che, considerato l'ambito temporale della presente decisione, non si possono tecnicamente rilevare le innovazioni normative introdotte successivamente a tale data; tuttavia, non può non accennarsi al fatto che il futuro perimetro dell'art. 20 andrà ridefinito per tener conto delle novità apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 che, attraverso l'art. 1, c. 967, ha introdotto il c. 9 bis all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

3.2 Partecipazioni dirette

La Regione detiene, alla data del 31 dicembre 2024, partecipazioni dirette in 21 (di cui cinque *in house* e tre con titoli quotati) operanti nei seguenti settori:

- ✓ **mobilità e trasporti:** Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., TPER S.p.a., Porto Intermodale Ravenna S.p.a. – S.A.P.I.R., Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.;
- ✓ **tecnologie dell'informazione e della comunicazione:** Lepida S.c.p.a.;
- ✓ **crescita sostenibile:** Art-ER S.c.p.a., Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione;
- ✓ **promozione turistica:** Apt Servizi S.r.l., Infrastrutture Fluviali S.r.l.;
- ✓ **tutela della salute:** in particolare, ricerca e cura in campo oncologico (I.R.S.T. S.r.l.) e cure termali (Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione, già Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a., e Terme di

- Castrocaro S.p.a.);
- ✓ **fieristico**: BolognaFiere S.p.a., Fiere di Parma S.p.a., Italian Exhibition Group S.p.a. (già Rimini Fiera S.p.a.), Piacenza Expo S.p.a.;
 - ✓ **agroalimentare**: C.A.L. – Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. consortile (con sede a Parma), C.A.A.R. – Centro Agro Alimentare Riminese S.p.a., CAAB – Centro Agro Alimentare di Bologna S.c.p.a.;
 - ✓ **finanza etica**: Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni.

Come indicato nella relazione che accompagna il giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2022 il portafoglio partecipazioni dirette regionali al 31 dicembre 2022 era il seguente:

Tavola n. 1

Società partecipate dalla Regione al 31 dicembre 2022		
Tipologia	Denominazione	Quota Regione*
<i>Società in house</i>	Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.	100,00%
	Lepida s.c.p.a.	95,64%
	Art-er s.c.p.a.	65,12%
	Apt servizi s.r.l.	51,00%
	Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a. in liquidazione	1,00%
<i>Società a capitale pubblico maggioritario</i>	Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	35,00%
	Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione	23,43%
	Infrastrutture Fluviali s.r.l.	14,26%
	Cal - Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. consortile	11,08%
	Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile	11,08%
	Porto Intermodale Ravenna s.p.a. S.A.P.I.R.	10,46%
	Bolognafiere s.p.a.	9,44%
	Centro Agro - Alimentare di Bologna s.p.a.	6,12%
	Piacenza Expo s.p.a.	5,62%
	Fiere di Parma s.p.a.	5,08%
<i>Altre società partecipate</i>	Terme di Castrocaro s.p.a.	2,74%
	Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni	0,06%
<i>Società con titoli quotati</i>	TPER s.p.a.	46,13%
	Italian Exhibition Group s.p.a.	4,70%
	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a.	2,04%

*Con l'arrotondamento al secondo numero decimale

Come indicato nella relazione che accompagna il giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2023 il portafoglio partecipazioni dirette regionali al 31 dicembre 2023 era il seguente:

Tavola n. 2

Società partecipate dalla Regione al 31 dicembre 2023		
Tipologia	Denominazione	Quota Regione*
<i>Società in house</i>	Ferrovie Emilia Romagna srl	100,00%
	Lepida scpa	95,64%
	Art-er scpa	65,12%
	Apt servizi srl	51,00%
	Finanziaria Bologna Metropolitana spa in liquidazione	1,00%
<i>Società a capitale pubblico maggioritario</i>	Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	35,00%
	Società di Salsomaggiore srl in liquidazione	23,43%
	Infrastrutture Fluviali srl	14,26%
	Bolognafiere spa	7,62%
	Cal - Centro Agro-Alimentare e Logistica srl consortile	11,08%
	Centro Agro-Alimentare Riminese spa	11,08%
	Porto Intermodale Ravenna spa S.A.P.I.R.	10,46%
	Centro Agro - Alimentare di Bologna spa	6,12%
	Piacenza Expo spa	5,62%
<i>Altre società partecipate</i>	Fiere di Parma spa	4,14%
	Terme di Castrocaro spa	2,74%
	Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni	0,06%
<i>Società con titoli quotati</i>	TPER spa **	46,13%
	Italian Exhibition Group spa	4,70%
	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna spa	2,04%

*Con l'arrotondamento al secondo numero decimale

La situazione partecipazioni dirette al 31 dicembre 2024, come indicato nella relazione che accompagna il giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2024, è la seguente:

Tavola n. 3

Società partecipate dalla Regione al 31 dicembre 2024		
Tipologia	Denominazione	Quota Regione*
Società in house	Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.	100,00%
	Lepida S.c.p.a	95,61%
	Art-er S.c.p.a	65,12%
	Apt servizi S.r.l	51,00%
	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione	1,00%
Società a capitale pubblico maggioritario	Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	35,00%
	Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione	23,43%
	Infrastrutture Fluviali S.r.l.	14,26%
	Bolognafiere S.p.a.	7,62%
	Cal - Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. consortile	11,08%
	Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a.	11,08%
	Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R.	10,46%
	Centro Agro - Alimentare di Bologna S.p.a.	6,12%
	Piacenza Expo S.p.a.	5,62%
Altre società partecipate	Aeradria S.p.a.	5,26%
	Fiere di Parma S.p.a.	4,14%
	Terme di Castrocaro S.p.a.	2,74%
	Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni	0,06%
Società con titoli quotati	TPER S.p.a.	46,13%
	Italian Exhibition Group S.p.a.	4,70%
	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.	2,04%

*Con l'arrotondamento al secondo numero decimale

Dall'esame delle tre tavole che precedono emergono le seguenti differenze:

- **Bolognafiere**, alla data del 31 dicembre 2022 l'Ente deteneva nella società una partecipazione pari al 9,44 per cento del capitale sociale; alla data del 31 dicembre 2023 e del 31 dicembre 2024 pari al 7,62 per cento del capitale sociale;
- **Fiere di Parma**, alla data del 31 dicembre 2022 l'Ente deteneva nella società una partecipazione pari al 5,08 per cento del capitale sociale, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 pari al 4,14 per cento.

Per quanto concerne la società **Aeradria S.p.A.**, la Regione come risulta dall'Analisi 2024 ha dichiarato che "Aeradria S.p.a., sottoposta a procedura fallimentare, si deve segnalare che la Regione non aveva provveduto ad inserirla nell'elenco delle partecipazioni. La Corte dei Conti, con la deliberazione 99/2024/PARI, "Relazione allegata alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna- Esercizio 2023" ha segnalato che anche la mera dichiarazione di fallimento non comporta automaticamente la estinzione della società, ed è del tutto influente che la medesima società non presenti il bilancio di esercizio dal 2012, rammentando che tale incombenza è legata all'eventualità che il giudice fallimentare autorizzi l'esercizio provvisorio

dell'impresa. La Regione si impegna sul punto ad effettuare gli approfondimenti necessari con le Direzioni generali competenti, e a relazionare in seguito su quanto emerso in sede di istruttoria regionale”.

Nella relazione allegata al giudizio di parificazione del Rendiconto regionale 2024 (del. n. 77/2025/PARI) è stata ricostruita in modo puntuale la vicenda della società Aeradria S.p.A.

Da un accertamento della Sezione, svolto tramite la banca dati InfoCamere, è emerso che nel portafoglio delle partecipazioni dirette comunicato dalla Regione non figuravano né Aeradria S.p.A. né il Consorzio Energia Fiera District, né tali soggetti risultavano registrati nell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del Ministero dell'Economia. Aeradria, peraltro, era già assoggettata a procedura concorsuale di fallimento.

Inoltre, già in sede di contraddittorio per il Rendiconto 2023, la Sezione di controllo aveva segnalato l'assenza di Aeradria dal Piano regionale delle partecipazioni ex art. 20 T.U.S.P. e dalla relativa tavola delle partecipazioni dirette. Con nota del 2 ottobre 2024 (prot. SC_ER 0004588) la Regione ha preso atto delle osservazioni, impegnandosi a un approfondimento.

Successivamente, con nota del 14 aprile 2025 (prot. SC_ER 1527), l'Ente ha confermato che la società era stata cancellata dal portafoglio delle partecipazioni già con il Rendiconto 2014 e non più reinserita negli anni seguenti. Sono state inoltre accertate l'assenza di comunicazioni con il curatore fallimentare e la mancanza di posizioni finanziarie attive o passive nei confronti della società.

Alla luce di tali verifiche, la Regione aveva dichiarato di ripristinare la registrazione di Aeradria S.p.A. nel portafoglio delle partecipate dirette a partire dal Rendiconto 2024. Ha anche precisato che, dopo la cancellazione del 2014, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 118/2011 – riconciliazione dei crediti e debiti, definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica, bilancio consolidato, inventario delle partecipazioni, applicativo MEF e Documento di economia e finanza regionale – non hanno considerato la partecipazione, senza che ciò determinasse conseguenze sostanziali.

Infatti, la quota regionale, pari al 5,25763%, è inferiore alla soglia del 20% stabilita dal principio contabile applicato di cui all'Allegato n. 4/4 per l'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica, e la procedura concorsuale esclude comunque la società dal perimetro di consolidamento. Con la stessa nota del 2 ottobre 2024 la Regione ha infine chiarito che il Consorzio Energia Fiera District non rientra tra le partecipazioni regionali in quanto considerato alla stregua di mera "quota associativa condominiale".

La società Aeradria S.p.A., come risulta da verifiche effettuate da questo ufficio, è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 17 novembre 2025.

3.3 Le partecipazioni indirette

Si rammenta che il D. Lgs. n. 175/2016 fornisce all'art. 2 c. 1 lett. g) la definizione di "partecipazione indiretta" ovvero "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Va rilevato, in premessa, che l'Ente auto qualifica a controllo pubblico le seguenti società: IRST S.r.l., Lepida S.c.p.a. (controllo analogo), Fer S.r.l. (controllo analogo), FBM spa in liquidazione (controllo analogo), Art-er S.c.p.a. (controllo analogo) e APT Servizi S.r.l. (controllo analogo). Tale indicazione è riportata anche nell'applicativo Partecipazione del Portale Tesoro del Dipartimento del Tesoro – MEF.

La situazione partecipazioni indirette al 31 dicembre 2022, come risulta dalla Relazione che ha accompagnato il rendiconto regionale esercizio 2022 (del. n. 93/2023/PARI) è la seguente.

Tavola n. 4

Partecipazioni indirette di primo livello rilevanti ai fini dell'art. 2, lett. g) del Tusp - situazione al 31 dicembre 2022				
Partecipazioni dirette	Partecipazioni di secondo livello	% RER in partecipata diretta*	% partecipata diretta in partecipata indiretta*	% RER in partecipata indiretta*
Art-er s.c.p.a.	Soprip s.r.l. in liquidazione	65,12	7,21	4,70
	Fondazione Ecosister		0,0000001	0,000007
Centro Agro-alimentare Riminese s.p.a. consortile consortile	Consorzio Infomercati in liquidazione	11,08	0,44	0,05
Centro agro - alimentare di Bologna s.p.a.	Consorzio Infomercati in liquidazione	6,12	5,56	0,34
	Emilbanca Credito Cooperativo		0,01240	0,0008
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	Top-In S.c.a.r.l.	35,00	6,90	2,42
Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione	Coter - Consorzio del circuito termale dell'Emilia-Romagna s.r.l.	23,43	27,39	6,42
	Convention Bureau di Salsomaggiore Terme s.r.l.		11,57	2,71
	Celp s.c.p.a.		0,51	0,12
Porto Intermodale Ravenna s.p.a. S.A.P.I.R.	Ravenna compost s.r.l.	10,46	100,00	10,46
	Terminal Nord s.p.a.		100,00	10,46
	T.C.R. Terminal Container Ravenna s.p.a.		70,00	7,32
	Consorzio destra candiano		0,00	0,00
	Container Service Ravenna s.r.l.		5,00	0,52
	Fondazione Flaminia		4,17	0,44
	Dinazzano Po s.p.a.		1,55	0,16
	C.U.Ra - Consorzio Utilities Ravenna s.c.r.l.		0,82	0,09
	Cepim - Centro Padano Interscambio Merci s.p.a.		0,10	0,01
	Project Adriatica		10,00	1,05
	Under water anchors s.r.l.		66,67	6,97
	La Cassa di Ravenna s.p.a.		0,014	0,001

*Con l'arrotondamento al secondo numero decimale o al primo numero significativo

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

La situazione partecipazioni indirette al 31 dicembre 2023 come risulta dalla Relazione che ha accompagnato il rendiconto regionale esercizio 2023 (del. n.

99/2024/PARI) è la seguente.

Tavola n. 5

Partecipazioni indirette di primo livello rilevanti ai fini dell'art. 2, lett. g) del Tusp - situazione al 31 dicembre 2023*				
Partecipazioni dirette	Partecipazioni di secondo livello	% RER in partecipata diretta*	% partecipata diretta in partecipata indiretta*	% RER in partecipata indiretta*
Art-er S.c.p.a.	Soprip S.r.l. in liquidazione	65,12	7,21	4,70
	Fondazione Ecosister ***		0,00000001	0,00000001
	Consorzio BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence ***		0,00000001	0,00000001
Centro Agro-alimentare Riminese S.p.a. **	Consorzio Infomerca ti in liquidazione	11,08	0,44	0,05
Centro Agro - alimentare di Bologna S.p.a. **	Consorzio Infomerca ti in liquidazione	6,12	5,56	0,34
	Emilbanca Credito Cooperativo		0,0001	0,00001
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	Top-In Scarl	35,00	6,90	2,42
Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione	Consorzio Abitabiano	23,43	51,34	12,03
	Convention Bureau di Salsomaggiore Terme srl		11,57	2,71
	Ceip scpa		0,50	0,12
Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R.	Ravenna compost S.r.l.	10,46	100,00	10,46
	Terminal Nord S.p.a.		100,00	10,46
	T.C.R. Terminal Container Ravenna S.p.a.		70,00	7,32
	Adrinerti S.r.l.		100,00	10,46
	Citir S.c.r.l.		51,00	5,33
	Altmann Sapir intermodal Autoterminal S.r.l.		30,00	3,14
	Container Service Ravenna S.r.l.		5,00	0,52
	Fondazione Flaminia		4,17	0,44
	Dinazzano Po spa		1,55	0,16
	C.U.Ra - Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l.		0,82	0,09
	Cepim - Centro Padano Interscambio Merci S.p.a.		0,10	0,01
	Project Adriatica S.r.l.		10,00	1,05
	Under water anchors S.r.l.		66,67	6,97
	La Cassa di Ravenna S.p.a.		0,014	0,001

*Con l'arrotondamento al secondo numero decimale o al primo numero significativo

**La società Centro Agro - alimentare riminese S.p.a. ha confermato la partecipazione al Consorzio Infomerca ti in liquidazione, mentre con riferimento alle due reti di impresa EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESE e ITALMERCATI - RETE D'IMPRESA ha segnalato che non si tratta di partecipazioni, ma di mere adesioni in contratti di rete.

La società Centro Agro - alimentare di Bologna ha ugualmente segnalato per le due reti di imprese sopra citate e per COMUNITA' AZIENDE PARI OPPORTUNITA' che non trattasi di partecipazioni ma di mere adesioni in contratti di rete.

*** Non essendo l'Ente a conoscenza della % di partecipazione ha attribuito convenzionalmente una % pari a 0,00000001

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

La situazione partecipazioni indirette al 31 dicembre 2024 come risulta dalla Relazione che ha accompagnato il rendiconto regionale esercizio 2024 (del. n. 77/2025/PARI) è la seguente.

Partecipazioni indirette di primo livello rilevanti ai fini dell'art. 2, lett. g) del Tusp - situazione al 31 dicembre 2024*				
Partecipazioni dirette	Partecipazioni di secondo livello	% RER in partecipata diretta*	% partecipata diretta in partecipata	% RER in partecipata indiretta*
Art-er S.c.p.a.	Soprip S.r.l. in liquidazione	65,12	7,21	4,70
	Fondazione Ecosister **		0,00000001	0,00000001
	Consorzio BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence **		0,00000001	0,00000001
Lepida S.c.p.a.	Consorzio Topix - Torino e Piemonte exchange point **	95,61	0,00000001	0,00000001
	Consorzio NameX **		0,00000001	0,00000001
	Fondazione per la sostenibilità digitale **		0,00000001	0,00000001
Centro Agro-alimentare Riminese S.p.a.	Consorzio Infomercati in liquidazione	11,08	0,00	0,00
Centro Agro - alimentare di Bologna S.p.a.	Consorzio Infomercati in liquidazione	6,12	0,00	0,00
	Emilbanca Credito Cooperativo		0,01	0,001
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	Top-In Scarl	35,00	6,90	2,42
Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione	Consorzio Abitabiano	23,43	51,34	12,03
	Convention Bureau di Salsomaggiore Terme srl		11,57	2,71
	Celp scpa		0,50	0,12
Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R.	Ravenna compost S.r.l.	10,46	100,00	10,46
	Terminal Nord S.p.a.		100,00	10,46
	T.C.R. Terminal Container Ravenna S.p.a.		70,00	7,32
	Adrinerti S.r.l.		100,00	10,46
	Cilir S.c.r.l.		51,00	5,33
	Altmann Sapir intermodal Autoterminal S.r.l.		30,00	3,14
	Container Service Ravenna S.r.l.		5,00	0,52
	Fondazione Flaminia		4,17	0,44
	Dinazzano Po spa		1,55	0,16
	C.U.Ra - Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l.		0,82	0,09
	Cepim - Centro Padano Interscambio Merci S.p.a.		0,10	0,01
	Project Adriatica S.r.l.		10,00	1,05
	Under water anchors S.r.l.		66,67	6,97
	La Cassa di Ravenna S.p.a.		0,014	0,001

* Con l'arrotondamento al secondo numero decimale o al primo numero significativo

** Non essendo l'Ente a conoscenza della % di partecipazione ha attribuito convenzionalmente una % pari a 0,00000001

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

4. L'Organo di amministrazione

4.1 Considerazioni generali

L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico"* e il successivo c. 3 che *"l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15"*.

Il successivo c. 4 del medesimo art. 11, stabilisce che *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120"*.

La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto di orientamento del 10 giugno

2019, emesso in seguito all'esame delle delibere assembleari di nomina dell'organo collegiale trasmesse alla predetta Struttura ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., premettendo che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*, ha affermato che:

- dall'analisi delle suddette delibere, è emersa spesso l'impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente, per due ordini di motivazioni:
 - ✓ la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;
 - ✓ la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società;

fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:

- ✓ i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- ✓ gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- ✓ gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione -

carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

- ✓ non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

La predetta Struttura di monitoraggio ha infine invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, *"il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica"*⁴.

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la regione Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 *"(si applica) [...] indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati"* (delib. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella delib. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la regione Liguria (cfr. delib. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la regione Sardegna (cfr. delib. n. 124/2022/PAR), nonché, ancora, da questa Sezione regionale di controllo con delib. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con delib. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione ha confermato che, *"a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell'80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili"*.

In tema è intervenuta di recente la Sezione delle Autonomie che, con riferimento

⁴ Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo reg. Basilicata, del. n. 10/2018, Sezione controllo reg. Liguria, del. n. 90/2016, Sezione controllo reg. Lombardia, del. n. 88/2015.

alle società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, ha affermato che l'amministrazione controllante può," . . . nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016; ed inoltre " . . . esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell'oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente "nuovo", sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016; in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l'emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell'incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell'equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici». (Corte conti, Sez. Aut., del. n. 9/SEZAUT/2026/QMIG.).

4.2 Le verifiche della Regione nelle società in house

Con deliberazione di Giunta regionale n. 2300 del 22 dicembre 2023, l'Ente ha approvato l'aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie *in house* allegandolo alla medesima deliberazione quale parte integrante (Allegato B).

Nel suddetto Modello all'art. 7 rubricato "*organi amministrativi e di controllo delle società in house e obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi*", l'Ente fornisce indicazioni in tema.

Più nel dettaglio, nel suddetto art. 7 viene previsto che "*con riferimento alle*

nomine di competenza dell'assemblea della società, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità nonché di trasparenza, la società deve verificare che i componenti dell'organo amministrativo abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, da stabilirsi con decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 del TUSP del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 12 d.lgs. n. 39/2013 e art. 5 comma 9 Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012)".

Inoltre, nel medesimo art. 7 viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto di dei seguenti punti.

*"**1.** comunicazione del rispetto delle disposizioni concernenti i limiti di durata in carica dell'Amministratore unico, ovvero del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, al fine di una verifica del rispetto della normativa regionale (limiti attualmente fissati dall'art. 4, della L.R. n. 26/2007 in due mandati consecutivi); **2.** rispetto della composizione degli organi collegiali in base al genere, almeno con rapporto 1:3, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. Si precisa che la materia potrà essere oggetto di revisione sulla base del nuovo Regolamento che verrà emanato ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 5 novembre 2021 n. 162; **3.** incompatibilità tra incarico di amministratore della società in controllo pubblico e quello di dipendente della amministrazione pubblica controllante; **4.** comunicazione delle azioni poste in essere nei confronti degli amministratori da parte della società qualora sia stato conseguito un risultato economico negativo per due anni consecutivi; **5.** trasmissione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, e alla struttura istituita presso il MEF (art. 15 d.lgs. n. 175/2016), della deliberazione assembleare motivata sulla composizione dell'organo amministrativo, adottata ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 175/2016. **7.2) compensi** **1.** verifica del limite del compenso degli amministratori di società rapportato all'indennità di carica di un consigliere regionale (Legge Regionale n. 26/2007); **2.** verifica, da parte della società, che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non ecceda il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; **3.** verifica che in caso di un risultato negativo di bilancio attribuibile alla responsabilità dell'amministratore non sia stata erogata la parte variabile della remunerazione; **4.** verifica che il costo*

annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 (articolo 4, commi 4 e 5 del d.l. n. 95/2012 come modificati dall'art. 16 comma 1 del d.l. n. 90/2014); 5. verifica della riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione in caso di risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, salvo il caso in cui il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dalla Regione. Il risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca dalla carica di amministratore; 6. verifica che ai componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, se costituiti, sia riconosciuta una remunerazione complessivamente non superiore al 30% di quella prevista per i componenti gli organi amministrativi".

5. Le società in house

5.1 Considerazioni generali

La Regione Emilia-Romagna detiene partecipazioni dirette in n. 5 società qualificate quali "in house" (e, come detto prima, auto qualificate a controllo pubblico) alle quali affida direttamente commesse pubbliche inerenti l'erogazione di servizi pubblici.

Le società in questione sono: Art-er S.c.p.a., Lepida S.c.p.a., APT Servizi S.r.l., FER S.p.a. e FBM S.p.a. in liquidazione.

L'espressione "affidamento *in house*" indica, come noto, la possibilità da parte della stazione appaltante di provvedere in proprio all'esecuzione di un servizio per mezzo di un soggetto che ha un legame "molto stretto" con essa. La disciplina delineata dal nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) definisce all' art. 3 c. 1 lett. e) dell'allegato I.1 l'affidamento *house* come un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato ricompresa nel disposto dell'art. 2, c. 1, lett. o), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016, e alle condizioni rispettivamente indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'art. 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE.

L'affidamento *in house* implica, peraltro, una situazione molto particolare: una stretta relazione tra chi affida e chi riceve l'affidamento che giustifichi l'assenza di una gara ad evidenza pubblica in ragione del fatto che, nella sostanza, la pubblica amministrazione affida a sé stessa il servizio e non ad un terzo.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, tra il socio pubblico controllante e la società controllata sussiste una relazione interorganica e non intersoggettiva, di guisa che l'affidamento diretto ad una società *in house* è consentito a condizione che la stessa non sia terza rispetto all'ente affidante, ma si configuri alla stessa stregua di una sua articolazione interna (v. *ex multis*, Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 febbraio 2020 cause C-89/19 e C- 91/19).

In altri termini, in ragione del controllo analogo, è come se la società *in house* fosse un mero organo dell'ente pubblico, vale a dire (usando una espressione ormai di uso comune) una sua *longa manus*.

Occorre però che siano rispettati precisi requisiti: a) l'amministrazione aggiudicatrice deve svolgere sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello vigente sui propri servizi, esercitando, dunque, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; b) oltre l'80 per cento delle attività del soggetto affidatario deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nel soggetto affidatario non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata ammesse dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati europei.

Questa specifica modalità di controllo costituisce un requisito indispensabile per la legittimità dell'affidamento diretto del servizio alla società partecipata.

Si evidenzia, infatti, con specifico riferimento alle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, intestato a più amministrazioni, quanto affermato dalla Corte di Giustizia (sin dalla decisione 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) la quale, nell'ammettere che il controllo analogo possa essere esercitato in forma congiunta e nel ritenere inadeguati, a tal fine, i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, ha ravvisato la necessità di dotare i soci di appositi strumenti per consentire di interferire in maniera penetrante nella gestione della società (sent. 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA).

5.2 Il controllo regionale sulle *in house*

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 3 febbraio 2025, l'Ente ha approvato l'“*Aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con Deliberazione della Giunta regionale n. 2300/2023*”.

L'aggiornamento del modello di controllo, intervenuto con la citata deliberazione regionale n. 163 del 2025, si innesta nella deliberazione n. 1107 del 14 luglio 2014, atto che, a suo tempo, ha dettato le prime indicazioni per l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione sul sistema delle partecipate. Con Deliberazione n. 1015 del 28 giugno 2016 è stato approvato il primo Modello amministrativo di controllo analogo da applicarsi alle proprie società in house. L'atto delinea sia il processo di controllo, con la definizione delle competenze e delle responsabilità dirigenziali (Allegato A), sia i contenuti dell'attività di monitoraggio e vigilanza (Allegato B), e rappresenta lo strumento operativo con cui la Regione realizza un sistema unitario centralizzato di monitoraggio e controllo sulle proprie società *in house*. Il Modello sopra succintamente descritto è strutturato in modo dinamico, così da poter essere adeguato alle sopravvenute esigenze di controllo secondo quanto imposto dalla continua evoluzione normativa. Al primo Modello sono pertanto seguiti costanti aggiornamenti annuali, diretti sia a recepire gli aggiornamenti normativi, sia al perfezionamento del processo di controllo. Il Modello di controllo prevede inoltre, fin dalla prima versione, l'effettuazione di controlli successivi di regolarità amministrativa o di secondo livello, i cui contenuti sono definiti con determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate. Anche la determinazione viene aggiornata annualmente, in coerenza con l'aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo.

La Regione ha evidenziato che l'attività di vigilanza viene esercitata attraverso la verifica delle principali decisioni strategiche proposte dalle società in house (controlli *ex-ante*), attraverso monitoraggi sviluppati in corso d'anno a scadenze predefinite (controlli *in itinere*) e mediante verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio di riferimento (controlli *ex-post*).

In particolare, vengono sottoposti a preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di controllo analogo congiunto se costituito (controlli *ex ante*):

- i programmi triennali dei fabbisogni di personale e relativi aggiornamenti;
- le modifiche all'organigramma della società, qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- i programmi biennali di acquisizione di beni e servizi e i programmi triennali di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti;
- i piani di alienazione / acquisizione di beni immobili patrimoniali;
- i piani di investimento finanziario.

Sono oggetto di controllo *in itinere*, durante l'anno di riferimento, i budget preventivi di bilancio relativamente alle voci di costi e ricavi e alle principali voci di stato patrimoniale mediante:

- monitoraggi trimestrali sull'andamento delle voci economiche di bilancio con evidenza e motivazioni dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni di budget;
- monitoraggi semestrali sulle voci di stato patrimoniale con evidenza dei principali scostamenti debitamente motivati.

I controlli *ex post*, definiti dal Modello di controllo, sono riferiti ad alcuni ambiti (cfr. del. n. 77/2025/PARI paragrafo 12.9.2).

I risultati complessivi derivanti dall'esercizio della funzione di vigilanza sono riportati in un *Report* trasmesso ai Direttori di ciascuna Società in house.

In relazione alle evidenze riportate nel suddetto *Report*, i direttori delle Società trasmettono osservazioni, integrazioni e precisazioni che ritengono opportuno portare a conoscenza della Struttura di vigilanza.

Gli esiti del controllo e le relative controdeduzioni sono, successivamente, oggetto di un confronto (contraddittorio) tra gli Uffici della Regione (nelle figure del Capo di Gabinetto, Direttore generale REII, Direttore generale di riferimento per materia, Responsabile del Settore Pianificazione Finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate) e il Direttore di ciascuna società in house.

Nel corso di tali approfondimenti, sono condivise le modalità e le azioni per il superamento delle anomalie eventualmente riscontrate; l'effettivo superamento delle criticità rilevate costituirà oggetto di specifica verifica nel corso dell'anno successivo.

Al termine della procedura, degli esiti finali dell'attività di controllo viene data informazione alla Giunta regionale.

I Report sono inoltre trasmessi anche alle altre Amministrazioni socie delle società in house, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo e/o dai patti parasociali, configurandosi come un documento di riferimento per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

La procedura di aggiornamento, relativamente all'esercizio 2023, si è conclusa con l'adozione della Deliberazione n. 2300 del 22 dicembre 2023. Il documento ha apportato alcuni adeguamenti al processo descritto nella precedente delibera di Giunta regionale n. 99/2022 allegato A), allo scopo di esercitare un monitoraggio ed una vigilanza più efficaci e tempestivi e all'allegato B), è stato aggiornato ed implementato il contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza

nel rispetto dei D. Lgs. n. 24/2023, D. Lgs. n. 231/2007, D. Lgs. n. 36/2023 e D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cfr. del. n. 136/2024/VSGO paragrafo 5.2).

Per quanto concerne l'attività di vigilanza sull'esercizio 2024, ampiamente descritta nel giudizio di parifica del rendiconto es. 2024 del. n. 77/2025/PARI, solo a seguito, dell'insediamento della nuova Giunta regionale e alla presentazione del Programma di Mandato all'Assemblea legislativa, il 10 gennaio 2025, è stato possibile concludere la procedura di aggiornamento (rispetto alla precedente d.G.R. di aggiornamento n. 2300/2023) relativa all'esercizio 2024 con l'adozione della deliberazione di n. 163 del 3 febbraio 2025 *"Aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con Deliberazione della Giunta regionale n. 2300/2023"*.

Con tale provvedimento, per esercitare un monitoraggio ed una vigilanza più efficace, nel Modello sono stati apportati alcuni adeguamenti all'allegato A), "Definizione del processo e articolazione delle responsabilità", di cui alla precedente d.G.R. 2300 del 22 dicembre 2023, alla luce:

- del nuovo assetto di competenze e responsabilità delineato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2359/2023 "Nuova governance delle Partecipate: approvazione di un Modello organizzativo per garantire una regia unitaria e un presidio sostanziale del Sistema delle Partecipate regionali";
- per consentire l'esercizio di un monitoraggio ed una vigilanza più efficaci, prevedendo la possibilità di "Controlli ulteriori" (Art. 8 Allegato A) qualora tali controlli fossero valutati opportuni alla luce di evidenze documentali di significativa criticità.

Sono state inoltre introdotte modifiche all'allegato B), "Contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza", della citata d.G.R. 2300/2023, per recepire gli interventi normativi e gli aggiornamenti ritenuti necessari per una maggior accuratezza dei controlli effettuati, conformemente alle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.;
- Delibere ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del

codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale», n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e n. 582 del 13 dicembre 2023 "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

- Linee guida predisposte dal Settore Sviluppo delle risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio, trasmesse alle società con nota prot. n. 1200946 del 1° dicembre 2023 e recentemente aggiornate come comunicato con nota prot. n. 1222041 del 30 ottobre 2024.

L'aggiornamento del Modello di controllo è avvenuto con il contributo fornito dal "Comitato Guida Interdirezionale", gruppo tecnico specialistico a supporto del sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale; detto Comitato cesserà le proprie funzioni a seguito dell'istituzione del Comitato tecnico di supporto alle decisioni, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2359/2023.

Ai fini dei controlli ex-post, gli ambiti considerati non hanno subito variazioni:

- 1) aderenza degli statuti al dettato normativo;
- 2) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
- 3) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- 4) indirizzi sulle politiche retributive;
- 5) contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;
- 6) obblighi in materia di nomine e compensi agli organi amministrativi;
- 7) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
- 8) conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- 9) conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- 10) controlli su eventuali società partecipate dalle società in house.

I controlli sono svolti, per gli aspetti di competenza, con i dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni responsabili in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, personale, conferimento degli

incarichi, nomine, patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica pubblica e protezione dei dati personali e del Settore Contenzioso del Gabinetto della Giunta per l'ambito relativo incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza legale.

Con determina n. 3186 del 14 febbraio 2025, avente ad oggetto "*Controllo analogo successivo di regolarità amministrativa nei confronti delle società in house - esercizio 2024*", sono state definite le procedure attraverso le quali svolgere i controlli successivi, con la puntuale indicazione delle modalità di selezione delle società per ogni ambito di controllo, del procedimento di controllo, delle tipologie di atti e dei controlli da svolgere.

6. L'in house ART-ER S.c.p.a.

6.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2023 detiene il 65,12% del capitale sociale. Medesima percentuale anche al 31 dicembre 2024. La restante percentuale pari al 34,88% è detenuta da altri soci pubblici.

Nell'art. 4 dello Statuto, anche nella versione recentemente aggiornata dello Statuto (cfr. Statuto approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci del 04/07/2025), societario rubricato "oggetto sociale" viene indicato che la società opera senza finalità di lucro, per perseguire lo scopo previsto dalla L.R. n. 1/2018 con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo *start up* e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Di recente, la società è stata oggetto di un'importante operazione societaria. In particolare, come emerso nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2019 (cfr. capitolo 12 della Relazione allegata al giudizio di cui alla delib. della Sezione n. 63/2020/PARI) "*la fusione tra le società ASTER scpa ed ERVET spa, mediante costituzione di una nuova società consortile per azioni denominata ART-ER scpa, è avvenuta con effetto dal 1° maggio 2019. La neocostituita ART-ER scpa si qualifica quale società in house ai fini di affidamenti diretti da parte degli enti soci. La Regione partecipa al capitale sociale della nuova*

società con n. 1.040.695 azioni del valore ciascuna di euro 1,00 per un valore, pertanto, pari ad euro 1.040.695,00 (il 65,12 percento del capitale sociale di euro 1.598.122,00). ART-ER scpa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri in carica per tre esercizi. Nella deliberazione del 27 dicembre 2018 di nomina del Consiglio di Amministrazione, la scelta collegiale in luogo dell'Amministratore Unico è stata motivata, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Tusp, con riferimento al criterio dell'adeguatezza organizzativa e a quello del contenimento dei costi: per il primo la Regione indica come gli indici dimensionali della nuova società possano soddisfare a pieno titolo tale requisito; il secondo criterio è assicurato mediante la riduzione degli organi amministrativi da due ad uno all'esito della fusione societaria. Gli indici dimensionali indicati dalla Regione sono il capitale sociale pari ad euro 1.599.982,00, il fatturato cumulato dell'ultimo esercizio pre-fusione (2018) pari ad euro 17.700.641,00 ed il numero cumulato di dipendenti registrato nell'ultimo bilancio approvato pari a n. 153 unità".

6.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale alla quale "partecipa" la società in parola, dalla lettura dell'Analisi 2024, emerge che "La Regione attraverso la società Art-er opera, ai sensi della L.r. 16 marzo 2018, n. 1., con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale. Le iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti: a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, [...]; b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, [...] c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, [...]; d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti: 1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale; 2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale; 3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa; 4)

progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante".

6.2 L'organo di amministrazione

In data 19 maggio 2022, così come risulta dal verbale pubblicato nel sito *internet* societario, l'Assemblea dei soci ha nominato l'Organo di amministrazione composto a n. 5 componenti fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2024. Il documento è stato trasmesso alla Sezione ed acquisito agli atti con prot. n. 2650 del 24 maggio 2022. Inoltre, la nomina del Consiglio di amministrazione 2025-2027, il quale è composto nuovamente da 5 membri, è avvenuta in data 4 luglio 2025 (come risulta dalla Banca dati Telemaco) ed il relativo verbale dell'Assemblea dei Soci è stato trasmesso alla Sezione (in data 19 marzo 2026 acquisito con prot. n. 1242/2026) e pubblicato sul sito della Società.

Dall'esame del verbale del 4 luglio 2025 emerge quanto di seguito rappresentato. *"Preso atto della delibera del 30/06/2025 prot. n. 1065 della Regione Emilia-Romagna agli atti nei materiali condivisi dell'Assemblea – il socio stesso propone all'Assemblea di deliberare la nomina di un Organo Amministrativo collegiale (CDA) costituito da CINQUE amministratori, in deroga alla composizione monocratica, per i tre esercizi 2025-2027 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2027, sulla base dei seguenti criteri dimensionali ritenuti adeguati al dettato dell'art. 11 commi 2 e 3 del d.lgs.175/2016, attestanti le ragioni di adeguatezza organizzativa a supporto della scelta assunta per la guida societaria e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi e nello specifico:*

- *la società Art-ER S.cons.p.a. ha capitale sociale di Euro 1.598.122 i.v. e ha dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a euro 20.000.000;*
- *il numero di dipendenti registrato nell'ultimo bilancio approvato è superiore a 200 unità. Chiede altresì che la presente deliberazione venga trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti e all'ufficio per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. 175/2016".*

Nella medesima seduta i soci addiventano anche alla decisione riguardante il compenso da attribuire all'organo amministrativo. In particolare, dal verbale della seduta emerge quanto di seguito rappresentato.

"Nel rispetto dei vincoli previsti dal D.L. 175/2016 (TUSP) agli artt. 11 e 21 co. 3 del d.lgs. 175/2016, dal D.Lgs. 39/2013, nonché delle norme della Regione

Emilia-Romagna in materia, la Regione Emilia-Romagna propone per il Presidente con deleghe un compenso lordo annuo di trentaseimila euro (€ 36.000,00), fatto salvo il diritto al rimborso di spese documentate, pari al limite previsto all'articolo 3 comma 1 lett. b della L.R. 26/2007 e, come per il Consiglio di Amministrazione precedente, la gratuità della carica per i restanti amministratori, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.

Nella medesima seduta i soci addiventano anche alla decisione riguardante il compenso da attribuire all'organo amministrativo. In particolare, dal verbale della seduta emerge quanto di seguito rappresentato.

Dall'esame dei bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024 emergono al punto "Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto" (informazioni richieste dall'art. 2427, n.16 del c.c.) di cui alla Nota integrativa, i seguenti importi:

- **esercizio 2022**, euro 34.978;
- **esercizio 2023**, euro 36.000;
- **esercizio 2024**, euro 36.000.

6.3 Gli esiti del controllo regionale

Dall'esame del *report*, trasmesso dalla Regione durante il contraddittorio relativo al recente giudizio di Parifica del rendiconto es. fin. 2024, sui risultati della funzione di vigilanza sulla società in house ART-ER emergono le evoluzioni relative alle principali anomalie che erano state riscontrate nel precedente controllo (cfr. del. n. 136/2024/VSGO) e quelle ulteriormente riscontrate nel nuovo esercizio che si rappresentano come di seguito:

- per l'ambito di controllo **Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità** (art. 3, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): le anomalie riscontrate nell'anno precedente (cfr. del. n. 136/2024/VSGO) sono state superate, avendo la Regione dichiarato che *"Per tutte le società è stata esaminata la regolamentazione sui controlli interni di prevenzione della corruzione. Si dà atto che, con modalità differenziate, nei PTPCT 2024–2026 e/o in atti generali sono presenti disposizioni relative a controlli e monitoraggi in materia di anticorruzione e trasparenza"*, e pertanto allo stato attuale non si rilevano criticità;
- per l'ambito di controllo **Reclutamento del personale e conferimento di incarichi** (art. 4, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): le anomalie riscontrate con riguardo al conferimento di incarichi nell'anno precedente (cfr. del. n. 136/2024/VSGO) sono state superate, avendo la Regione

dichiarato che *"la società ha comunicato che avrebbe provveduto ad aggiornare l'elenco degli incarichi pubblicato sul sito web come indicato; con nota prot. n. 0317818 del 28/03/2025, ha comunicato di aver aggiornato la tabella pubblica "che per mero errore non riportava detta informazione". La Struttura di vigilanza, eseguita la verifica nella sezione "Società trasparente" del sito web, rileva l'indicazione nel documento pubblicato degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al medico competente per il personale di ART-ER".* Pertanto, non si rilevano anomalie in merito ai controlli di primo livello. Diversamente, con riferimento ai controlli di secondo livello, in merito alla pubblicizzazione degli incarichi del fabbisogno professionale, la Regione riferisce che *"Si segnala che nella pubblicizzazione dell'avviso di fabbisogno non risulta alcuna indicazione sul possesso dei requisiti di partecipazione (anomalia), mentre è presente, quale criterio di valutazione nel documento "Nomina della Commissione", il titolo di studio richiesto".* Infine, con riferimento al Conferimento di incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza legale non si rilevano anomalie;

- per l'ambito **Indirizzi sulle politiche retributive** (art. 5, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si erano rilevate, nello scorso ciclo di controllo, anomalie né in merito ai controlli di primo livello né in merito ai controlli di secondo livello e la Regione ha dichiarato che *"La sezione sarà oggetto di successiva verifica, dopo la raccolta dei dati "Controllo analogo delle società in house, esercizio 2024, società in house, esercizio 2024, Indirizzi sulle politiche retributive e Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari" in scadenza il 1° aprile 2025, prorogata al 5 aprile 2025"* ed allo stato attuale la rilevazione è in corso;
- per l'ambito **Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori** (art. 6, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;
- per l'ambito **Nomine e compensi degli organi amministrativi** (art. 7, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo ed attualmente la rilevazione è in corso;
- per l'ambito **Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari** (art. 8, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo e viene precisato dalla Regione che la rilevazione è in corso in merito alle sezioni

"Profili economici, contabili e finanziari", Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale", "Conciliazione debiti e crediti" e "Esito verifica degli obiettivi fissati ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 175/2016";

- per l'ambito **Conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali** (art. 9, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) le anomalie riscontrate nell'anno precedente (cfr. del. n. 136/2024/VSGO) risultano superate avendo la Regione dichiarato che *"con nota prot. n. 219791 del 04/03/2025 la società ha risposto che "A seguito della segnalazione la Società ha provveduto ad aggiornare il Registro dei trattamenti dei dati personali che ora contiene anche la descrizione della categoria degli interessati, come richiesto". La Struttura di vigilanza ha verificato la veridicità di quanto dichiarato dalla società"* e pertanto allo stato attuale non si rilevano criticità;
- per l'ambito **Conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale** (art. 10, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;
- per l'ambito **Controlli sulle società controllate dalle società in house** (art. 11, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo e la Regione specifica che *"ART-ER non ha partecipazioni in società controllate. La società risulta ancora in possesso di quote delle società Soprip S.r.l. in liquidazione volontaria e in concordato preventivo, che figura come partecipata della cessata Ervet S.p.A."*

7. L'in house LEPIDA S.c.p.a.

7.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2021 detiene il 95,64% del capitale sociale. Medesima percentuale sia al 31 dicembre 2022 che al 31 dicembre 2023. Al 31 dicembre 2024 la percentuale è scesa al 95,61%. La restante percentuale pari al 4,39% è detenuta da altri soci pubblici.

L'Ente riferisce (cfr. del. n. 77/2025/PARI) che ha trasferito all'organismo societario n. 20 azioni societarie, da essa detenute, al prezzo di 1.064 euro per azione (pertanto per un valore sopra la pari rispetto a quello nominale di 1.000 euro) per tenere conto del valore delle riserve di patrimonio netto al 31 dicembre 2023. Pertanto, la Regione comunica che il numero di azioni da essa possedute passa da n. 66.835 al 31 dicembre 2023 a n. 66.815 al 31 dicembre 2024. Ne

conseguo, quindi, che la quota percentuale di partecipazione della Regione nella società in parola varia dal 95,64120 per cento al 31 dicembre 2023, al 95,61254 per cento al 31 dicembre 2024.

7.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale di cui la società costituisce un tassello, si rileva che “[...] *la Regione Emilia-Romagna, di concerto con il sistema degli Enti regionali, continua a perseguire la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed Enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT e dell’e-government nella prestazione di servizi e nell’accessibilità e scambio di dati. Come previsto dalla Legge Regionale n. 11/2004 e successive modifiche, Lepida ScpA, società in-house delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, ha il compito di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico nei confronti degli Enti soci nella materia di sviluppo della Società dell’Informazione, quale strumento esecutivo e servizio tecnico. Lepida è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei Soci. L’oggetto sociale di Lepida ScpA prevede, in sintesi: a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell’ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l’accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale”; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell’ICT e dell’e-government; c) l’attività di formazione e di supporto tecnico nell’ambito dell’ICT; d) le attività relative all’adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities [...]*”.

7.2 L’organo di amministrazione

Preliminarmente, il Collegio, in merito al verbale di nomina del CdA per il triennio 2022-2024 riguardante anche l’annualità oggetto del presente esame, fa integrale riferimento alle osservazioni mosse con la precedente delibera n. 136/2024/VSGO riguardanti la carenza di motivazione richiesta dall’art. 11, c. 2 e c. 3, del T.U.S.P e all’importo dei compensi corrisposti.

Per completezza, la Sezione osserva che in data 10 giugno 2025, così come risulta dal verbale della seduta, l'Assemblea dei soci ha rinnovato l'Organo di amministrazione composto da n. 3 componenti per il triennio 2025-2027 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2027. Il documento in versione estratto è stato trasmesso alla Sezione ed acquisito agli atti con prot. n. 4062 del 30 giugno 2025.

Dall'estratto del verbale di cui sopra la motivazione riguardante la scelta di nominare un CdA in luogo dell'amministratore unico risulta essere "**considerata la numerosità dei Soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, ritiene necessario e suggerisce di procedere con un consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti piuttosto che un Amministratore Unico**". Inoltre, Lepida, nella nota di trasmissione del predetto verbale a questa Sezione ai sensi dell'art. 11, c. 3 del TUSP, riferisce quanto segue *"considerate tuttora sussistenti e vieppiù consolidate le motivazioni di adeguatezza organizzativa a giustificazione dell'opzione collegiale, già esplicitate in occasione delle precedenti nomine dell'organo amministrativo collegiale della Società, rispettivamente formalizzate dall'Assemblea dei Soci del 12.10.2018 e del 16.06.2022. Lepida ScpA, frutto della fusione per incorporazione di CUP 2000 ScpA in Lepida SpA, giusta Legge Regionale Emilia-Romagna 16 marzo 2018, n. 1, "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" ed operativa dal 01.01.2019, conferma la numerosità e l'eterogeneità della propria compagine societaria - che annovera ad oggi n. 455 enti Soci, come da elenco Soci disponibile sul sito istituzionale - unitamente ad una dotazione organica di n. 682 dipendenti; a ciò si aggiunga un'articolazione organizzativa adeguata alla complessità e alla diversificazione delle attività svolte nell'interesse degli Enti soci ai sensi dell'art. 16 del citato D.lgs. 175/2016, ben evidenziata da un organigramma caratterizzato dalla Direzione Generale, da n. 7 Dipartimenti, n. 1 Divisione e n. 3 Progetti - articolazioni attive su tematiche altamente specialistiche e diversificate quali Amministrazione, Reti, Datacenter&Cloud, Software&Piattaforme, Welfare&Integrazioni Digitali, Accesso, Azioni Strategiche & Speciali e Sicurezza, Ambiente ed Emergenza. Per la scrivente Società, la composizione collegiale risulta, altresì, maggiormente coerente con la rappresentatività dei Soci, assicurando - in coerenza con l'art. 12.3 del vigente Statuto sociale - la piena espressione dei due principali comparti, sanitario e locale-territoriale, della compagine societaria accanto al Socio di maggioranza Regione Emilia-Romagna che provvede alla diretta designazione del Presidente del Consiglio di Amministratore (art. 12.2 del vigente Statuto sociale). Si*

evidenzia, infine, come la soluzione collegiale adottata, permetta comunque di conseguire l'obiettivo del contenimento dei costi di cui all'art. 11, comma 3 del citato D.lgs. 175/2016, nel rispetto del parametro del costo storico dell'esercizio 2013, giusta previsione dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 95/2012, nelle more del nuovo regime rimesso alla fonte regolamentare ex art. 11, comma 6, TUSP (c.d. "decreto fasce"), atteso che, come risulta dall'allegato estratto verbale dell'Assemblea ordinaria del 10.06.2025: il Presidente del Consiglio di Amministrazione riceve il compenso di Euro 39.800 annui (Lordo Azienda); entrambi i Consiglieri hanno rinunciato al compenso di Euro 2.500,00 annui (Lordo Azienda)".

Ciò premesso, il Collegio continua a rilevare la carenza di motivazione dell'atto assembleare rammentando che la scelta di nominare un organo amministrativo collegiale invece che monocratico deve essere sostenuta da specifiche (ed intellegibili) ragioni di adeguatezza organizzativa tenuto conto della necessità di contenimento dei costi (art. 11, c. 2 e c. 3, del T.U.S.P.). Pur prendendo atto della nota di trasmissione con cui Lepida fornisce motivazioni più esaustive in merito alla scelta di nominare un CdA, la Sezione osserva che il verbale dell'assemblea dei Soci risulta incompleto difformemente dalla previsione contenuta nel citato art. 11, c.3 del TUSP. Al riguardo, questa Sezione con specifico riferimento all'inadeguatezza della motivazione fornita da una società a controllo pubblico in sede di nomina del CdA, con del. n. 124/2025/VSG, ha affermato che *"In sostanza, deve essere evitato in quanto non conforme al parametro normativo "(l')apodittico riferimento alla complessità di gestione, del tutto avulso dalla realtà concreta e privo di indicazioni a suffragio di quanto asserito, (che) non consente di ricostruire in alcun modo l'iter logico giuridico alla base della scelta, prefigurando dunque una motivazione apparente e di mero stile"* (Corte conti, Sez, riunite in spec. comp., sent. n. 6/2025/DELC).

Il verbale riporta anche l'importo dei compensi agli amministratori. Viene sul punto precisato che *"... sui compensi degli amministratori Il DG omissis informa che per i consiglieri di amministrazione il compenso è di euro 2.500 annuo come Lordo Azienda e che i consiglieri uscenti, così come quelli dei mandati precedenti, hanno rinunciato a tale compenso. Per il compenso del Presidente del CDA, a seguito anche di un rilievo formale ricevuto quest'anno dalla Corte di Conti, propone euro 39.800 come Lordo Azienda. I Consiglieri omissis intervengono e rinunciano al compenso di Amministratore"*.

Va evidenziato che dall'esame del bilancio di **esercizio 2013** emerge che nella voce "Compensi agli organi sociali" viene indicato che *"sono stati corrisposti*

compensi al Presidente del Consiglio di amministrazione per complessivi Euro 49.659". Nello stesso documento al punto "Costi della produzione" viene riportata la voce "Emolumenti amministratori" pari ad euro 42.487.

Dall'esame del bilancio di esercizio 2024 emergono al punto "Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto", di cui alla Nota integrativa, i seguenti importi:

- **esercizio 2024**, euro 32.896. Nello stesso documento al punto "principali tipologie di costi per servizi sostenute dalla società" viene riportata la voce "Costo amministratori" pari ad euro 38.522.

A tal proposito, tenuto conto di quanto già sottolineato al precedente punto 4 della presente decisione in tema di contenimento del compenso agli amministratori, se si prende a riferimento l'importo dei compensi dell'anno 2013 (pari a 49.659,00 euro), tralasciando (per il momento) la dissonanza con l'altro importo qualificato (sempre nel bilancio 2013) come "Emolumenti agli amministratori" e indicati in 42.487 euro, l'80 per cento di 49.659 euro è 39.727,20 euro.

Sulla base di tale calcolo, per l'anno 2023 e 2024, il limite risulterebbe rispettato a fronte degli importi "compensi" rispettivamente di € 35.160,00 e € 32.896,00. Se, invece, si prendono come base di calcolo gli "Emolumenti agli amministratori", l'80% dell'importo riferito al 2013 è pari a 33.989,60 euro e, pertanto, il limite dell'80% dell'importo 2013 non risulta rispettato per gli anni 2023 e 2024 a fronte di un importo corrisposto, rispettivamente di € 40.786,00 e € 38.522,00 (voce Costo amministratori pag. 32 del Bilancio 2024).

Va anche detto che il dato contabile dei compensi (nell'importo più alto tra 32.896,00 euro e 38.522,00 euro) così come speditamente ricostruito potrebbe risentire di qualche anomalia nella definizione della struttura della composizione del compenso erogato agli amministratori (ad esempio rimborsi spese conteggiati come "compensi").

Si rammenta, infine, l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, con il quale la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del predetto Dicastero ha invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo. Con il citato orientamento del 10 giugno 2019, il predetto Dicastero ha fornito chiarimenti fondamentali in merito alla corretta determinazione dei compensi degli amministratori, con particolare riferimento anche ai rimborsi spese. Il documento

specifica che, ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 11, c. 7, del T.U.S.P., devono essere considerate tutte le componenti che concorrono a formare il trattamento economico annuo omnicomprensivo. Tra queste, rientrano anche "gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono – anche in ragione della continuità dell'erogazione – carattere retributivo". Tuttavia, il citato Dicastero distingue chiaramente tali rimborsi da quelli che non concorrono al superamento del tetto massimo, affermando che "non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi".

Applicando questi principi al caso di Lepida, in considerazione della succitata discordanza tra gli importi risultanti dai bilanci, la Sezione rileva la necessità di dettagliare le voci di costo, rammentando che non possono essere previsti rimborsi forfettari con carattere retributivo. Va tuttavia evidenziato che il carattere retributivo di un rimborso può emergere anche "in ragione della continuità dell'erogazione". Di conseguenza, una possibile criticità potrebbe sorgere qualora, nella prassi, rimborsi formalmente documentati venissero erogati in modo sistematico, indistinto o con importi standardizzati, tali da assumere una funzione assimilabile a quella di un compenso. In tal caso, pur in assenza di una previsione forfettaria esplicita, il rimborso potrebbe essere interpretato come componente retributiva e quindi concorrere al superamento del tetto previsto. Per tale motivo e al fine di evitare tale rischio, è essenziale che la società garantisca una tracciabilità rigorosa delle spese rimborsate, ne verifichi puntualmente la natura e ne espliciti chiaramente la funzione restitutoria.

Ciò premesso, si invita la Regione a voler dettagliare le voci di costo al fine di stabilire gli importi dei compensi effettivamente erogati negli anni 2013, 2023 e 2024 in considerazione dei diversi importi riferiti alle voci "compensi" e "emolumenti".

Questi aspetti saranno oggetto di uno specifico approfondimento nel contesto del prossimo giudizio di parifica del rendiconto regionale.

7.3 Gli esiti del controllo regionale

Dall'esame del *report*, trasmesso dalla Regione durante il contraddittorio relativo al recente giudizio di Parifica del rendiconto es. fin. 2024, sui risultati della funzione di vigilanza sulla società *in house* Lepida emergono le evoluzioni relative alle principali anomalie che erano state riscontrate nel precedente controllo (cfr.

del. n. 136/2024/VSGO) e quelle ulteriormente riscontrate nel nuovo esercizio che si rappresentano come di seguito:

- per l'ambito di controllo **Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità** (art. 3, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;
- per l'ambito di controllo **Reclutamento del personale e conferimento di incarichi** (art. 4, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;
- per l'ambito **Indirizzi sulle politiche retributive** (art. 5, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e per il nuovo ciclo la rilevazione è in corso;
- per l'ambito **Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori** (art. 6, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;
- per l'ambito **Nomine e compensi degli organi amministrativi** (art. 7, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo ed attualmente la rilevazione è in corso;
- per l'ambito **Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari** (art. 8, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo, mentre per il nuovo ciclo di controllo non si rilevano anomalie per la sezione "Profili patrimoniali" e sono in corso le rilevazioni per "Profili economici, contabili e finanziari", "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale", "Conciliazione debiti e crediti", "Documento di analisi inerente profili organizzativi e gestionali", "Esito verifica obiettivi fissati ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 175/2016";
- per l'ambito **Conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali** (art. 9, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;
- per l'ambito **Conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale** (art. 10, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;

- per l'ambito **Controlli sulle società controllate dalle società in house** (art. 11, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo e la Regione specifica che *"Lepida non ha partecipazioni in società controllate"*.

Al riguardo va svolto un rilievo specifico in merito al sistema interno di controllo regionale afferente all'area "Nomine e compensi agli amministratori".

La Regione non rileva nel contesto della propria azione di vigilanza quegli aspetti quanto meno di non sufficiente chiarezza accertati nell'odierna decisione di questa Sezione regionale di controllo (cfr. punto 4.2 precedente).

In tal senso, anche nella prospettiva del riscontro immediato ai successivi accertamenti istruttori preannunciati da questa Sezione, è auspicabile che la Regione sin d'ora proceda ad una attenta verifica interna del proprio sistema di controllo interno per migliorarne la capacità di immediata autocorrezione circa le eventuali anomalie riscontrate.

8. L'in house APT Servizi S.r.l.

8.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 51 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale sia al 31 dicembre 2023 che al 31 dicembre 2024. La restante percentuale pari al 49 per cento è detenuta da altri soci pubblici.

Nell'art. 2 dello Statuto societario rubricato "oggetto sociale" viene indicato che oggetto principale della società è l'attuazione e la gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna e dal sistema regionale delle Camere di commercio, attraverso gli strumenti della programmazione regionale e nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge.

8.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale con riferimento alla società in parola dal Piano 2023 emerge quanto segue.

"Oggetto principale della società è l'attuazione e la gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna e dal sistema regionale delle Camere di commercio, attraverso gli strumenti della programmazione regionale, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della LR 4/2016. Nello specifico, le azioni della società si svolgono sui principali Paesi esteri e sul mercato interno, e sono segmentate sui vari target e territori, consolidando il percorso di condivisione con tutti gli attori pubblici e privati della

filiera, e soprattutto affrontando le variabili non prevedibili dei vari mercati con estrema flessibilità e capacità d'intervento in tempi rapidi per poter garantire il mantenimento delle posizioni acquisite; [...] Quanto ad una possibile gestione alternativa delle risorse pubbliche, il ricorso al mercato non è in alcun modo ipotizzabile, in quanto non esistono altri soggetti che abbiano lo stesso bagaglio di competenze, professionalità, contatti ed esperienza in ambito turistico, riuscendo, come fa Apt, a mettere insieme i soggetti pubblici e privati nell'ambito del turismo, garantendo e rafforzando la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo".

8.2 L'organo di amministrazione

In data 5 maggio 2022, così come risulta dal verbale della seduta, l'Assemblea dei soci ha nominato l'organo di amministrazione composto a n. 5 componenti fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2025. Il documento è stato trasmesso alla Sezione ed acquisito agli atti con prot. n. 4616 del 30 agosto 2022. Il verbale riporta la motivazione per la quale la società ha ritenuto di nominare un organo collegiale in luogo di quello monocratico.

Tale motivazione va ravvisata "in ragione dei dati registrati dalla società relativi al fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche (2018-19-20), e dunque in linea con i parametri dimensionali identificati dalla Lr. 4/2016", nonché "dall'esigenza di garantire maggiore rappresentatività ai territori e da ragioni di adeguatezza organizzativa".

Nella medesima seduta i soci decidono il compenso da attribuire all'organo amministrativo. In particolare, dal verbale emerge che il compenso lordo annuale omnicomprensivo per il Presidente del Consiglio di amministrazione viene stabilito in 35.160,00 euro. Con riferimento ai restanti componenti dell'organo collegiale la decisione relativa alla determinazione degli eventuali compensi e rimborsi viene rinviata.

Nel bilancio di **esercizio 2013** alla parte "Sez. 16 – *Compensi corrisposti agli amministratori (Art. 2427 primo comma n. 16 C.C.)*" viene indicato l'importo di euro 31.023,32 con la precisazione "*i compensi sono indicati per importi al netto di eventuali oneri previdenziali e assistenziali*".

Dall'esame dei bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024 emergono al punto "Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto", di cui alla Nota integrativa, i seguenti importi:

- **esercizio 2022**, euro 47.011;
- **esercizio 2023**, euro 48.728;

- **esercizio 2024**, euro 40.787.

Ora, considerando con riferimento all'anno 2013 l'importo dei compensi pari a 31.023,32 euro, l'80 per cento di esso corrisponde a 24.818,66 euro. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, quindi, il limite non risulta rispettato.

Ma non solo, la Sezione rileva che il dato relativo agli anni 2022, 2023 e 2024 risulta, in base alle informazioni contenute nei documenti contabili, superiore a quello del 2013, interamente considerato.

In sintesi, con riferimento alla società in parola, l'importo dei compensi per gli anni 2022, 2023 e 2024 non solo eccede l'80 per cento di quello relativo all'anno 2013, ma supera anche quest'ultimo valore.

Per quanto sopra esposto emergono due profili di criticità.

Il primo con riferimento alla scelta operata di nominare un organo amministrativo collegiale motivando tale decisione come necessaria "per ragioni di (mera) adeguatezza organizzativa". Al riguardo, va avvertito che la giurisprudenza di questa Corte ha (anche di recente) stigmatizzato il ricorso a formule stereotipate per giustificare l'adozione di moduli collegiali di amministrazione in luogo dell'amministratore unico (scelta d'elezione del Legislatore) in quanto ". . . (l') *apodittico riferimento alla complessità di gestione, del tutto avulso dalla realtà concreta e privo di indicazioni a suffragio di quanto asserito, non consente di ricostruire in alcun modo l'iter logico giuridico alla base della scelta, prefigurando dunque una motivazione apparente e di mero stile.*" (Corte conti, SS. RR., sent. n.6/2025).

Il secondo profilo di censura che emerge si riferisce all'importo dei compensi.

Pur tenendo conto del recentissimo orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (del. n. 9/SEZAUT/2026/QMIG), va rilevato che nella vicenda oggetto di scrutinio di questa Sezione si versa in una situazione completamente diversa rispetto al caso che ha dato origine al pronunciamento nomofilattico della predetta Sezione centrale, orientamento che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie.

8.3 Gli esiti del controllo regionale

Dall'esame del report, trasmesso dalla Regione durante il contraddittorio relativo al recente giudizio di Parifica del rendiconto es. fin. 2024, sui risultati della funzione di vigilanza sulla società in house Lepida emergono le evoluzioni relative alle principali anomalie che erano state riscontrate nel precedente controllo (cfr. del. n. 136/2024/VSGO) e quelle ulteriormente riscontrate nel nuovo esercizio che si rappresentano come di seguito:

- per l'ambito di controllo **Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità** (art. 3, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): le anomalie riscontrate lo scorso anno **non sono state superate** (cfr. del. n. 136/2024/VSGO), ed in merito ai controlli di primo livello, la Regione, nel *report*, dichiara di attendere il superamento di alcune anomalie segnalate nel corso del precedente controllo sull'esercizio 2023 e che di seguito si elencano:
 - la società dichiara che il documento o sezione del "MOG o Modello 231" inerente le misure di prevenzione della corruzione non ha obiettivi in linea con quelli fissati nella programmazione strategico-gestionale poiché ancora **non è presente il Piano delle Performance aziendale**;
 - si attende il superamento dell'anomalia segnalata nel corso del precedente controllo sull'esercizio 2022 poiché il raggiungimento degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza non risulta essere stato oggetto di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale in quanto la società comunica che **non dispone di un Piano della Performance aziendale**;
 - conseguentemente, si attende il superamento dell'anomalia segnalata nel corso del precedente controllo sull'esercizio 2022 poiché **la società non ha individuato l'organo che svolge le funzioni di verifica della coerenza tra il documento o sezione del "MOG o Modello 231" inerente le misure di prevenzione della corruzione e gli obiettivi di contrasto alla corruzione e per la trasparenza** fissati nella programmazione strategico-gestionale;
 - **la società non ha provveduto alla individuazione del titolare effettivo**, come definito dalla disciplina antiriciclaggio;
 - **la società non ha pubblicato tutti gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita del contratto pubblico** come declinati nell'Allegato 9 Piano Nazionale Anticorruzione 2022.
- per l'ambito di controllo **Reclutamento del personale e conferimento di incarichi** (art. 4, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo

- per l'ambito **Indirizzi sulle politiche retributive** (art. 5, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): nella scorsa rilevazione erano **precedentemente emerse delle anomalie che non vengono riportate nel nuovo report, relative alla comunicazione di non avere ancora messo in atto un premio di risultato per la dirigenza collegato a parametri gestionali**, e nel *report* relativo al nuovo ciclo di controllo viene indicato che *"La sezione sarà oggetto di successiva verifica, dopo la raccolta dei dati "Controllo analogo delle società in house, esercizio 2024, Indirizzi sulle politiche retributive e Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari" in scadenza il 1° aprile 2025, prorogata al 5 aprile 2025"*;
- per l'ambito **Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori** (art. 6, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): si attende la risoluzione dell'anomalia rilevata nel corso del precedente controllo sull'esercizio 2023 in quanto *"APT non ha pubblicato tutti gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita del contratto pubblico come declinati nell'Allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022"*;
- per l'ambito **Nomine e compensi degli organi amministrativi** (art. 7, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo ed attualmente la rilevazione è in corso;
- per l'ambito **Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari** (art. 8, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevano anomalie per i profili patrimoniali e sono in corso le rilevazioni per "Profili economici, contabili e finanziari", "Conciliazione debiti e crediti", "Documento di analisi inerente profili organizzativi e gestionali", "Esito verifica obiettivi fissati ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 175/2016", mentre per la sezione *"Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"* erano **precedentemente emerse delle anomalie che non vengono riportate nel nuovo report, in particolare relative al superamento del valore soglia dell'1% in merito all'indicatore dell'incidenza degli interessi passivi sul fatturato**, e nel nuovo *report* viene indicato che *"La sezione sarà oggetto di successiva verifica, dopo la raccolta dei dati "Controllo analogo delle società in house, esercizio 2024, Indirizzi sulle politiche retributive e Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari" in scadenza il 1° aprile 2025, prorogata al 5 aprile 2025"*;
- per l'ambito **Conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali** (art. 9, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano

anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;

- per l'ambito **Conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale** (art. 10, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) l'anomalia riscontrata nel precedente ciclo di controllo risulta superata e la Regione dichiara che *"Con nota prot. n. 213030 del 03/03/2025 APT ha comunicato "di aver completato il processo di adesione al ParER e di aver provveduto ad attivare il servizio di conservazione digitale in conformità con le disposizioni normative vigenti"* e pertanto allo stato attuale non si rilevano criticità;
- per l'ambito **Controlli sulle società controllate dalle società in house** (art. 11, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo e la Regione specifica che *"APT non ha partecipazioni in società controllate"*.

Anche con riferimento ad APT Servizi la Sezione, al pari di quanto rilevato al precedente punto 7.3 per la società Lepida, osserva come in tema di controllo su "Nomine e compensi agli amministratori", la Regione "non rileva anomalie".

Vanno intese riprodotte anche per questo caso le considerazioni svolte dal punto 7.2 della presente deliberazione in merito all'efficacia delle rilevazioni nei sistemi di controllo interno.

In merito alla criticità relativa alla sezione denominata *"Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"* e la riferita successiva verifica, si invita la Regione ad inviarne immediatamente gli esiti a questa Sezione regionale di controllo in considerazione della rilevanza dell'anomalia riscontrata (superamento del valore soglia dell'1% in merito all'indicatore dell'incidenza degli interessi passivi sul fatturato) che ha rilevante incidenza sul rischio di crisi aziendale.

9. L'in house FER FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l.

9.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il totale del capitale sociale. Medesima percentuale sia al 31 dicembre 2023 che al 31 dicembre 2024.

Nell'art. 2 dello Statuto societario rubricato "oggetto" viene indicato che la società gestisce, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, la rete, le infrastrutture, gli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale, nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione

e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. Alla società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

9.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale nel cui contesto si inserisce la società, dall'Analisi 2024, emerge che è riferita ai seguenti punti:

- riduzione dell'incidenza dei ritardi dovuti alla rete ferroviaria rispetto al precedente anno;
- riduzione del numero dei guasti, al netto degli eventi eccezionali, caso fortuito e forza maggiore, con una media di segnalazioni guasti, non superiore rispetto all'annualità precedente per impianto;
- riduzione delle interferenze tra la sede ferroviaria e quella stradale mediante la soppressione di Passaggi a Livello;
- soppressione di ulteriori Passaggi a livello privati;
- prosecuzione dell'attrezzaggio sistema SCMT sulla parte di rete ferroviaria regionale di competenza FER;
- ultimazione dei lavori di elettrificazione del corridoio Parma-Suzzara-Poggio Rusco, nell'ambito degli interventi, già in corso, finanziati dal Fondo complementare al PNRR;
- aumento di circa il 30 % degli impianti video sorvegliati a distanza mediante l'utilizzo della Control Room;
- implementazione delle dorsali in fibra ottica sulle reti FER;
- attivazione ACC Formigine efficientamento energetico delle stazioni e delle fermate della rete, grazie all'installazione di impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo in grado di differire nelle ore serali l'energia prodotta durante il giorno; efficientamento energetico delle Sotto stazioni elettriche di conversione a supporto delle linee elettrificate del GI FER;
- creazione indipendenza di binari di stazionamento da quelli di circolazione nelle località di servizio in cui si prevede stazionamento notturno di veicoli ferroviari;
- continuazione lavori elettrificazione nella tratta Ferrara-Codigoro;
- prosecuzione dei lavori di interrimento della tratta Bologna-Portomaggiore.

9.2 L'organo di amministrazione

Come emerge dal Bilancio di esercizio 2024 la società è amministrata da un Amministratore Unico.

Dall'esame del bilancio di **esercizio 2013** emerge al punto "Compensi agli organi sociali" (informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile) l'importo di 69.470 euro. Nello stesso documento contabile al punto "spese per servizi" viene riportata la voce "Compensi agli amministratori" pari ad euro 70.141.

Dall'esame dei bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024 emergono al punto "Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto", di cui alla Nota integrativa, i seguenti importi:

- **esercizio 2022**, viene indicato *"Gli emolumenti dell'Amministratore unico sono pari ad euro 63.849 di cui euro 48.000 a titolo di compenso deliberato dall'Assemblea, euro 2.147 a titolo di oneri previdenziali ed euro 13.702 a titolo di rimborso spese"*. Nello stesso documento contabile al punto "costi della produzione" viene riportata la voce "Compensi e rimborsi amministratori" pari ad euro 63.849;
- **esercizio 2023**, 47.935 euro con indicazione *"Gli emolumenti dell'Amministratore unico sono pari ad euro 56.018 di cui euro 47.935 a titolo di compenso deliberato dall'Assemblea, euro 5.975 a titolo di oneri previdenziali ed euro 2.108 a titolo di rimborso spese"*. Nello stesso documento contabile al punto "costi della produzione" viene riportata la voce "Compensi e rimborsi amministratori" pari ad euro 49.350;
- **esercizio 2024**, 47.935 euro con indicazione *"Gli emolumenti dell'Amministratore unico sono pari ad euro 55.943 di cui euro 48.000 a titolo di compenso deliberato dall'Assemblea, euro 7.943 a titolo di oneri previdenziali"*. Nello stesso documento contabile al punto "costi della produzione" viene riportata la voce "Compensi e rimborsi amministratori" pari ad euro 55.943.

9.3 Gli esiti del controllo regionale

Dall'esame del *report*, trasmesso dalla Regione durante il contraddittorio relativo al recente giudizio di Parifica del rendiconto es. fin. 2024, emerge quanto segue:

- per l'ambito di controllo **Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità** (art. 3, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): le anomalie relative al precedente ciclo di controllo in merito ai controlli di primo livello riguardavano la mancata individuazione e nomina del soggetto delegato a

ricevere e valutare le segnalazioni per possibili fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la Regione ne dichiara il superamento *"Come da comunicazione prot. n. 483911 del 13/05/2024"*, anche in merito ai controlli successivi, la anomalia relativa al mancato aggiornamento ed allineamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 24 del 2023 del canale interno di segnalazione delle violazioni viene dichiarata dall'Ente superata specificando che *"Con nota prot. n. 319456 del 28/03/2025, FER ha comunicato quanto segue: "il canale interno di segnalazione delle violazioni è stato aggiornato ed allineato alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 24 del 2023"*. Infine, l'anomalia relativa al mancato allineamento del Codice Etico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 viene dichiarata in corso di superamento in quanto *"Con nota prot. n. 219801 del 04/03/2025, la società ha dichiarato: "L'aggiornamento del Codice Etico è in fase di approvazione poiché, all'interno delle integrazioni/modifiche da apporre, oltre all'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, sono rientrate anche tematiche ulteriori (es. inserimento dei principi di sustainable procurement e di sicurezza ferroviaria)". Con nota prot. n. 319456 del 28/03/2025, FER ha comunicato quanto segue: "L'aggiornamento del Codice Etico è in fase di approvazione poiché, all'interno delle integrazioni/modifiche da apporre, oltre all'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, sono rientrate tematiche ulteriori (es. inserimento dei principi di sustainable procurement e di sicurezza ferroviaria) che hanno prolungato il relativo procedimento di formalizzazione. Ciò premesso, si fa presente che il documento proposto per l'approvazione è coordinato con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023, tutelando, tra le altre cose, la riservatezza e l'identità del segnalante in caso di segnalazioni"*.

- per l'ambito di controllo **Reclutamento del personale e conferimento di incarichi** (art. 4, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo;
- per l'ambito **Indirizzi sulle politiche retributive** (art. 5, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e per il nuovo ciclo la rilevazione è in corso;
- per l'ambito **Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori** (art. 6, Allegato B)

d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo, mentre per l'esercizio 2024 sono emerse le seguenti anomalie:

- nei documenti di gara manca l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, che sono obbligatorie ai sensi dell'art. 60, comma 1 del d. lgs. 36/2023;
- nella lettera di invito non vengono indicati i costi della manodopera, che l'art. 41, comma 14, d. lgs. 36/2023 impone vengano individuati nei documenti di gara;
- nei documenti di gara e nel contratto mancano le clausole e i vincoli espressi imposti dai bandi PNC/PNRR;
- per l'ambito **Nomine e compensi degli organi amministrativi** (art. 7, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025): non si rilevavano anomalie per il precedente controllo ed attualmente la rilevazione è in corso;
- per l'ambito **Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari** (art. 8, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025 non si rilevano anomalie per i profili patrimoniali e sono in corso le rilevazioni per "Profili economici, contabili e finanziari", "Conciliazione debiti e crediti", "Documento di analisi inerente profili organizzativi e gestionali", "Esito verifica obiettivi fissati ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 175/2016", mentre per la sezione *"Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"* erano **precedentemente emerse delle anomalie che non vengono riportate nel nuovo report, in particolare relative ad alcune soglie di rischio, le quali non apparivano perfettamente coerenti con le finalità perseguite dall'art. 6 del TUSP, in particolare all'indicatore denominato "peso interessi su fatturato" era stato attribuito un valore soglia che potrebbe essere eccessivo in quanto potrebbe non consentire la segnalazione tempestiva di un campanello d'allarme.** La struttura di vigilanza ha ribadito la necessità di fissare la percentuale al valore massimo dell'1%. Inoltre, dalla relazione sul governo societario trasmessa dalla società alla struttura di vigilanza in data 3 maggio 2024, **la struttura ha evidenziato che detto valore era del 1,12% e che quindi rappresentava un campanello d'allarme, invitando la società a mettere in atto tutte le misure idonee a ridurre il predetto indicatore sotto il valore soglia raccomandata dell'1%** e nel nuovo report viene indicato che *"La sezione sarà oggetto di successiva verifica, dopo la raccolta dei dati "Controllo analogo delle società in house, esercizio 2024, Indirizzi sulle politiche retributive e Profili patrimoniali, economici,*

contabili e finanziari” in scadenza il 1° aprile 2025, prorogata al 5 aprile 2025”;

- per l’ambito **Conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali** (art. 9, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo, mentre per l’esercizio 2024 sono emerse la seguente anomalia:
 - nei casi in cui non si proceda in autonomia allo sviluppo delle applicazioni informatiche e/o si acquistino servizi c.d. chiavi in mano, è necessario che nella documentazione contrattuale siano definiti specifici requisiti in materia di sviluppo sicuro o, tutt’al più, sia fatto espresso riferimento alle Linee guida sullo sviluppo sicuro emanate da AgID nel 2017. Con nota prot. n. 319456 del 28/03/2025, la società ha comunicato che procederà ad adeguare la relativa documentazione contrattuale, al fine di garantire il rispetto di quanto prescritto dalle Linee guida sullo sviluppo sicuro emanate da AgID nel 2017;
- per l’ambito **Conformità alla normativa in materia del Codice dell’Amministrazione Digitale** (art. 10, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) nel precedente ciclo di controllo erano emerse diverse anomalie. Con riguardo alla anomalia relativa alla possibilità per gli utenti dei servizi in rete di esprimere il grado di soddisfazione rispetto alla qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi essa viene dichiarata superata in quanto la Regione dichiara che *“Con nota prot. n. 219801 del 04/03/2025 la società ha dichiarato che “nelle pagine di interesse è stato inserito il grado di soddisfazione dell’utente sulla qualità delle informazioni”.* Per quanto concerne l’anomalia relativa alla mancata adozione di piani di *disaster recovery* e continuità operativa, essa viene dichiarata in corso di superamento e la Regione dichiara che *“Con nota prot. n. 219801 del 04/03/2025 la società ha dichiarato che “Il Piano di Disaster Recovery è stato redatto entro il 2024 (in allegato); attualmente è in fase di condivisione interna per la verifica di applicabilità. Il Piano verrà formalmente adottato entro marzo 2025”.* L’anomalia è superata a condizione che si provveda nei tempi indicati”. Infine, per quanto concerne l’anomalia relativa alla mancata garanzia, da parte della società, della conservazione dei documenti informatici utilizzando le funzioni di archiviazione e conservazione digitale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 16, c. 3 della L.R. 11/2004, la Regione ritiene non superata

ed invita FER a fornire un aggiornamento sullo stato di attivazione e di adempiere a stretto giro.

- per l'ambito **Controlli sulle società controllate dalle società *in house*** (art. 11, Allegato B) d.G.R. n. 163/2025) non si rilevavano anomalie per il precedente controllo e nemmeno nel nuovo ciclo di controllo e la Regione specifica che "*FER non ha partecipazioni in società controllate*".

In merito alla criticità relativa alla sezione denominata "*Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*" e la riferita successiva verifica, si invita la Regione ad inviarne immediatamente gli esiti a questa Sezione regionale di controllo in considerazione della rilevanza dell'anomalia riscontrata (superamento del valore soglia dell'1% in merito all'indicatore dell'incidenza degli interessi sul fatturato) che ha rilevante incidenza sul rischio di crisi aziendale.

10. L'*in house* FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.a. in liquidazione

10.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene l'1 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale sia al 31 dicembre 2023 che al 31 dicembre 2024. La restante percentuale pari al 99 per cento è detenuta da altri soci pubblici.

La società risulta in liquidazione.

Dalla Analisi 2024 la Regione dichiara che "*La società è in liquidazione dal 24 settembre 2018. Non svolge più alcuna attività operativa. Sono in corso le attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale. La liquidazione attesa in chiusura già negli anni scorsi, non ha ancora visto la conclusione per mancanza di offerte di acquisto del principale bene residuo (un terreno). L'ultima previsione effettuata dalla liquidatrice ha posto la scadenza al 31/12/2025*".

11. Le altre partecipazioni

Il quadro complessivo delle partecipazioni dirette detenute dalla Regione (ad esclusione delle società in *in house* e agli organismi societari in via di alienazione, Infrastrutture Fluviali, cancellata dal registro delle imprese in data 2 ottobre 2025 e Terme di Castrocaro, dismessa in data 7 febbraio 2025) è composto come segue:

- ✓ I.R.S.T. S.r.l.;
- ✓ TPER S.p.a.;
- ✓ Porto Intermodale Ravenna S.p.a. – S.A.P.I.R.;

- ✓ Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.;
- ✓ Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione, già Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a.;
- ✓ BolognaFiere S.p.a.;
- ✓ Fiere di Parma S.p.a.;
- ✓ Italian Exhibition Group S.p.a. (già Rimini Fiera S.p.a.);
- ✓ Piacenza Expo S.p.a.;
- ✓ C.A.L. – Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. consortile (con sede a Parma);
- ✓ C.A.A.R. – Centro Agro Alimentare Riminese S.p.a.;
- ✓ CAAB – Centro Agro Alimentare di Bologna S.c.p.a.;
- ✓ Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni.

12. IRST S.r.l.

12.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 35 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale sia al 31 dicembre 2023 che al 31 dicembre 2024. La restante parte del capitale sociale risulta detenuta da soci pubblici per una percentuale pari al 39,63% e a privati per il 25,37%.

Nel corso dell'attività istruttoria relativa al recente giudizio di parifica del rendiconto es. 2024, la Sezione ha rilevato, nell'ambito del sistema integrato dei controlli, che la società I.R.S.T. S.r.l. presenta elementi suscettibili di incidere sull'equilibrio della propria gestione economico-finanziaria. La Regione, con nota del 20 maggio 2025, ha riferito che, già in sede di Assemblea dei soci del 25 giugno 2024, i soci pubblici avevano rilevato come il pareggio di bilancio fosse stato conseguito mediante componenti straordinarie, rappresentando per le annualità successive possibili criticità. La Regione ha altresì comunicato che, a seguito di tali rilievi, i soci pubblici hanno deliberato di avviare un percorso di *internal auditing* volto ad approfondire la situazione economico-finanziaria della società, a individuare le criticità emerse e a definire idonei interventi correttivi, oggetto di monitoraggio periodico. La Regione ha infine riferito che, nella seduta assembleare del 30 aprile 2025, la società IRST S.r.l. ha presentato ai soci una proposta di azioni di risanamento economico, prospettando un bilancio 2024 in pareggio, anche in virtù del riconoscimento da parte dell'AUSL Romagna dell'intera attività erogata nell'anno. Il bilancio consuntivo 2024, secondo quanto dichiarato dalla Regione, è stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci il 26 giugno 2025.

La Sezione invita la Regione a proseguire in un attento e costante monitoraggio della situazione economico-finanziaria della società I.R.S.T. S.r.l., con particolare riguardo all'attuazione e all'efficacia delle misure di risanamento comunicate.

12.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale, nell'Analisi 2024, l'Ente indica i seguenti punti:

- Integrare la società denominata IRST-IRCCS di Meldola, che opera in ambito sanitario, all'interno delle reti dei Centri di eccellenza della rete oncologica regionale;
- Potenziare il ruolo dell'IRST-IRCCS all'interno della rete regionale per la ricerca clinica e preclinica.

12.2 L'organo di amministrazione

La società è amministrata da un organo amministrativo collegiale composto da cinque componenti.

In data 29 giugno 2023, così come risulta dall'estratto del verbale della seduta pubblicato nel sito istituzionale societario, l'Assemblea dei soci ha nominato l'organo di amministrazione composto da n. 5 componenti. Come già rilevato nelle deliberazioni n. 136/2024/VSGO, 44/2025/VSGO e n. 59/2025/VSGO, la Sezione ha accertato la mancata trasmissione del verbale relativo alla nomina dell'Organo amministrativo della società I.R.S.T. S.r.l.

La scelta di un organo collegiale, in luogo di quello monocratico, non risulta motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, in contrasto con l'art. 11 del TUSP. La Sezione rileva inoltre, la perdurante mancata trasmissione dell'ulteriore verbale, presente dal sito dell'Ente, datato 26 giugno 2025, con cui sono stati nominati l'attuale Presidente e due consiglieri.

Anche dalla lettura dell'ultimo verbale presente sul sito istituzionale, la Sezione rileva l'assenza della motivazione per la quale la società ha deciso di nominare un organo collegiale in luogo di quello monocratico, in violazione dell'art. 11 del TUSP.

13. BolognaFiere S.p.a.

13.1 La partecipazione regionale

La Regione al 31 dicembre 2021 deteneva l'11,56% del capitale sociale. ridotta al 31 dicembre 2022 al 9,44% e ulteriormente ridotta al 31 dicembre 2023 al

7,62% medesima quota è detenuta dalla Regione al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 il capitale sociale è per il 46,70% in mano ad altri soci pubblici mentre il restante 45,68% a soggetti giuridici privati. Da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, alla data del 16 ottobre 2025, la quota di capitale sociale detenuta dai soci pubblici è pari al 54,32%.

13.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale dall'Analisi emerge quanto segue.

"La Regione condivide e intende supportare la società nel raggiungimento degli obiettivi strategici fissati con il proprio Piano industriale (in particolare il piano 2022 – 2026), incentrato sul consolidamento della posizione competitiva della società tra i leader nel mercato fieristico italiano, con una copertura estesa della value chain, una offerta diversificata e una portata internazionale, rappresentando un polo di aggregazione di rilievo del centro-nord Italia per eventi rivolti al mondo business e di consumo. In coerenza con Il piano 2022 – 2026, che identificava nella quotazione in borsa una possibile leva di accelerazione della raccolta delle risorse per il sostenimento della crescita, la società ha raggiunto nel 2023 l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("EGM-Pro")."

13.2 L'operazione aziendale di sviluppo

La società è stata interessata da una complessa operazione aziendale ancora in corso articolata in diversi interventi facenti capo ad un unitario piano di sviluppo. Il primo intervento è stato un aumento di capitale sociale a pagamento a cui ha fatto seguito un secondo aumento di capitale in natura. Inoltre, la società ha emesso un POC (Prestito obbligazionario convertibile). Nel contesto del recente giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2024 (del. n. 77/2025/PARI), è stato richiesto alla Regione di fornire aggiornamenti in merito alla suddetta operazione aziendale. L'Ente, tra gli aspetti di maggior rilievo, si sofferma sul nuovo aumento di capitale sociale a pagamento (al quale l'Ente medesimo non ha aderito rinunciando al diritto d'opzione), sulla quotazione in un mercato regolamentato e della conversione del POC.

13.3 Vigilanza, indirizzo e controllo

Facendo riferimento agli elementi pervenuti in esito alle richieste istruttorie inviate alla Regione in occasione della precedente del. n. 136/2024/VSGO, il

Collegio prende atto degli elementi precedentemente analizzati e strettamente connaturati alla natura pubblica della partecipazione che di seguito si provvede sinteticamente ad esporre:

- la società è inserita nel più generale sistema regionale dei controlli ex DGR 468/2017 articolo 14 dell'allegato A (parte società partecipate) e relativamente alla formazione della volontà regionale circa le decisioni assembleari, il presidio è assicurato attraverso interlocuzioni con il *management* e i rappresentanti degli altri soci (essenzialmente pubblici). La Regione ai sensi della DGR 955/2019 può o meno approvare atti e proposte (ad esempio ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 175/2016), nonché adottare indirizzi circa la partecipazione all'assemblea avente ad oggetto detti atti e proposte;
- relativamente agli indirizzi generali e strategici, la Regione inserisce nel proprio Documento di Economia e Finanza regionale (nonché nelle rispettive note di aggiornamento), ai sensi della DGR 468/2017 All. A articolo 9.2 punto 3, apposita scheda riferita alla società.
- in merito alle forme di controllo successivo la società è oggetto di acquisizione dati, e monitoraggio di conformità alle basi giuridiche pertinenti, nei seguenti diversi contesti: in sede di giudizio di parifica; di razionalizzazione periodica (di cui all'articolo 20 del d.lgs. 175/2016); richieste particolari della Corte; richieste particolari dei Revisori dei Conti regionali; richieste particolari dei Consiglieri regionali;
- il controllo contabile sugli atti regionali relativi alla partecipazione della Regione ad operazioni sul capitale (aumenti di capitale, acquisto di pacchetti, etc.)".

Circa il ripianamento delle perdite registrate in seguito alla pandemia, in sede di istruttoria relativa al giudizio di parifica es. fin. 2024, la Regione riferisce che *"Gli amministratori hanno ritenuto non necessario procedere al ripianamento delle perdite registrate negli ultimi anni a seguito della pandemia"*.

Quanto agli aggiornamenti concernenti l'aumento di capitale sociale registrato di recente nella società in parola, la Sezione conferma quanto osservato nella relazione allegata alla del. n. 77/2025/PARI emessa in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2024.

Con riferimento alla quotazione in borsa della società in parola, già in sede di giudizio di parifica, la Regione ha rappresentato che *"la società ha avviato il processo di ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa*

Italiana S.p.A. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data 27 ottobre 2023, ha positivamente deliberato in relazione al progetto di quotazione della società. [...] È stata convocata per il 13 novembre l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del progetto di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Successivamente, il processo di quotazione delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("EGM-Pro") si è concluso in data 18 dicembre 2023, con l'ammissione alle negoziazioni delle azioni, e il successivo avvio delle stesse in data 20 dicembre 2023. Nell'ambito dell'operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva di 40 mln di euro, di cui 15 mln attraverso un aumento di capitale in opzione a un prezzo di 1,25 euro per azione e il successivo collocamento a mercato della parte inoptata, e 25 mln di euro derivanti dalla conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") emesso in data 14 dicembre 2022 e interamente sottoscritto da Informa Group Limited". Premesso che, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 10 novembre 2022, ha deliberato l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile, avvenuta in data 14 dicembre 2022 con contestuale versamento da parte di Informa Group Limited dell'importo di 25 mln di euro. In esecuzione di tale delibera, nella seduta del 16 novembre 2023, il Consiglio di amministrazione ha stabilito il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione e prelazione (entro il 4 dicembre 2023) e le relative condizioni dell'aumento di capitale. All'esito dell'esercizio delle opzioni sono state sottoscritte n. 7.516.341 azioni, cui si sono aggiunte le azioni sottoscritte in fase di collocamento a mercato, con una integrale sottoscrizione di quanto offerto in aumento di capitale (12.000.000 azioni) e una raccolta complessiva di 15 mln di euro. Nell'ambito dell'operazione di quotazione delle azioni della Società, in data 8 dicembre 2023 Informa Group Limited ha esercitato il proprio diritto di conversione del POC secondo quanto previsto nel relativo regolamento, che prevedeva la possibilità, su richiesta del sottoscrittore o dell'emittente, di conversione del POC subordinatamente alla quotazione delle azioni della Società. Conseguentemente, alla data di inizio delle negoziazioni, sono state messe a disposizione di Informa Group Limited le n. 22.222.222 azioni a servizio della conversione. A seguito dell'operazione di quotazione, considerando sia l'aumento di capitale sia la conversione del POC, il capitale sociale di BolognaFiere è pari a € 194.811.457,00, interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 194.811.457 azioni, prive di valore nominale. ... Al 31 dicembre 2023 il capitale sociale emesso da BolognaFiere S.p.A. risulta pari a euro 194.811.457, corrispondenti a un numero

di azioni ordinarie complessive di n. 194.811.457, ammesse a quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale.

Infine, quanto allo stato della situazione sul progetto di aggregazione delle società partecipate Bolognafiere spa e IEG spa, in sede di giudizio di parifica (del. n. 77/2025/PARI), l'Ente riferisce che non vi è alcun aggiornamento da comunicare. Al riguardo, la Sezione terrà conto degli aggiornamenti comunicati nell'ambito della recente istruttoria che, integrati, confluiranno nelle valutazioni che saranno rese nella relazione allegata al prossimo giudizio di parifica sul rendiconto 2025.

13.4 Situazione economico-finanziaria

Confermando quanto rilevato con la precedente del. n. 136/2024/VSGO in merito agli esercizi 2022 e 2023, la Sezione prosegue con l'esame della situazione economico-finanziaria riportando le considerazioni già espresse in occasione del giudizio di parifica del rendiconto regionale es. fin. 2024 (del. n. 77/2025/PARI). Con riferimento all'esercizio amministrativo chiuso al 31 dicembre 2024 il documento contabile trasmesso dalla Regione mostra la medesima situazione riscontrata lo scorso anno. La Società consegue nel 2024 un risultato positivo in termini di utile pari a 4.655.048,00 euro seppure il risultato operativo sia negativo per 7.431.104 euro. L'utile di esercizio 2024 deriva da proventi da partecipazioni per 13.830.340,00 euro.

La Sezione sottolinea come tale circostanza, nonostante il risultato positivo, palesi una forte dipendenza dell'organismo societario in parola da altri soggetti esterni che, seppure afferenti al medesimo Gruppo societario, costituiscono, pur sempre, unità giuridiche distinte, con sede in Paesi stranieri anche extracomunitari. Tutto ciò potrebbe avere conseguenze non prevedibili sulle dinamiche reddituali legate ad una tendenziale volatilità dei risultati di esercizio.

Ai fini del contraddittorio è stato chiesto alla Regione di esprimere una propria valutazione al riguardo. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 3583/2025 la Regione riferisce che "è consapevole del fatto che il risultato operativo conseguito nel 2024 è negativo, nello specifico pari a -7.431.104, tuttavia si rileva un miglioramento di 1,4 mln rispetto all'esercizio 2023. Più in generale i risultati e gli indicatori evidenziano un miglioramento degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali della società. L'utile d'esercizio 2024, pari a euro 4.655.048, è più che raddoppiato incrementandosi quindi di 2,5 mln. L'utile del Gruppo di competenza della capogruppo, nel 2024 risulta pari a euro 3.402.771, notevolmente cresciuto rispetto ai 571.527 dell'esercizio 2023. Per quanto riguarda la gestione del 2024, le manifestazioni organizzate da BolognaFiere e

dalle altre società del Gruppo evidenziano risultati positivi, sia in relazione ai marchi storici sia con riferimento ai nuovi eventi inseriti in calendario. Il Gruppo ha effettuato numerose acquisizioni di società del settore. La Reddittività netta è complessivamente in crescita (ROE e Posizione Finanziaria Netta sono positivi). Sono negativi alcuni indicatori patrimoniali, relativi ai margini di struttura, a causa delle operazioni di ottimizzazione e razionalizzazione che hanno comportato notevoli investimenti anche in termini di acquisizione di società del settore".

Si rappresentano nella tavola che segue i risultati di esercizio della società in disamina dal 2017 al 2024.

Tavola n. 11

BolognaFiere s.p.a. - risultati di esercizio								
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Risultato di esercizio	4.655.048,00	2.122.916,00	-14.179.560,00	-9.137.708,00	-32.362.092,00	6.662.207,00	5.401.017,00	5.745.523,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

Nella tavola che segue viene rappresentato il risultato di esercizio della società in argomento dal 2019 al 2024 con evidenza anche di quello a livello di gruppo. Il Collegio rileva che nel 2024 al pari di quanto accaduto nel 2023 e al contrario di quanto successo negli anni 2021 e 2022 il Gruppo produce un effetto negativo a livello di capogruppo. Più precisamente, mentre nel 2024 la Capogruppo consegue un utile pari a 4.655.048,00 euro, il Gruppo un risultato positivo pari ad 3.896.342,00 euro. Ciò implica che le partecipate hanno ridotto di 758.706,00 euro l'utile della Capogruppo.

Nel 2023 la situazione era la seguente: la Capogruppo conseguiva un utile pari ad euro 2.122.916 e il Gruppo un risultato positivo pari ad euro 731.553: ciò implicava che le partecipate avevano ridotto di euro 1.391.363 l'utile della Capogruppo.

Nel 2023 la situazione era la seguente: la Capogruppo conseguiva un utile pari ad euro 2.122.916 e il Gruppo un risultato positivo pari ad euro 731.553: ciò implicava che le partecipate avevano ridotto di euro 1.391.363 l'utile della Capogruppo

Tavola n. 12

Società partecipate - Risultato d'esercizio											
n.	Denominazione	2019	2020	2021	2021 consolidato	2022	2022 consolidato	2023	2023 consolidato	2024	2024 consolidato
	Bolognafiere s.p.a.	6.662.207,00	-32.362.092,00	-9.137.708,00	134.300,00	-14.179.560,00	-5.342.657,00	2.122.916,00	731.553,00	4.655.048,00	3.896.342,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

Dall'esame del bilancio separato Bolognafiere S.p.A. emerge un valore del Patrimonio netto pari a 259.085.344,00 euro di cui capitale sociale 194.811.457

euro, Riserva sovrapprezzo azioni 52.353.554 euro, Altre riserve 54.270.682,00 euro, perdite di esercizi precedenti euro 47.005.397 ed utile di esercizio pari a 4.655.048,00 euro. Dal medesimo documento contabile emerge che gli amministratori propongono all'approvazione dei Soci il "[...] Bilancio di esercizio della società BolognaFiere S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024, il cui risultato finale consiste in un utile di esercizio pari a euro 4.655.048 [...], che [...] proponiamo di portare a nuovo".

Con riferimento alle perdite iscritte in bilancio il Magistrato istruttore ha sottoposto all'Ente il seguente specifico quesito che si riporta di seguito.

"Con riferimento alla posta contabile "perdite di esercizi precedenti" iscritta in Bilancio di esercizio 2023 per € 49.128.313, se sono state assunte decisioni al riguardo (in caso contrario indicando quanto il mancato ripiano impatti a titolo di accantonamenti sul bilancio regionale) e chiedendo, altresì, la situazione economica – finanziaria societaria relativa all'anno 2024 con particolare riferimento al risultato di esercizio".

In risposta ad apposita nota istruttoria del Magistrato in merito ad eventuali decisioni adottate con riferimento alla posta contabile "perdite di esercizio precedenti" l'Ente riferisce che "Alla luce della consistente dotazione patrimoniale della Capogruppo, e più in generale del Gruppo, delle valutazioni circa la continuità aziendale e della prospettiva economico-finanziaria, gli Amministratori hanno ritenuto non necessario procedere al ripianamento delle perdite registrate negli ultimi anni a seguito della pandemia. In relazione alla richiesta circa la situazione economico-finanziaria societaria relativa all'anno 2024 con particolare riferimento al risultato d'esercizio, allo stato attuale per la Società non è possibile fornire ai soci comunicazioni in merito. Le azioni di BolognaFiere S.p.A. sono infatti quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., circostanza che implica per la Società la necessità di adottare opportune cautele nella divulgazione di flussi informativi nei confronti del mercato e, al tempo stesso, dei propri soci. Circostanza in base alla quale occorre ponderare attentamente ogni comunicazione che abbia per oggetto la Società. Ad ogni modo, come da calendario finanziario definito dagli Amministratori e pubblicato sul sito aziendale all'interno della sezione "Investor Relations", il 27 marzo 2025 è previsto il Consiglio di amministrazione per l'approvazione del Progetto di Bilancio (della Capogruppo BolognaFiere S.p.A. e consolidato), a seguito della quale sarà diffuso un comunicato stampa contenente i risultati relativi all'esercizio 2024 opportunamente commentati. La società, con il bilancio 2023, presenta un utile

da bilancio consolidato pari a euro 731.553. Le perdite pregresse, da bilancio consolidato, ammontano a euro 46.725.132 che derivano da operazioni contabili effettuate dalla società sul Patrimonio netto. Pur non essendo riferibili a perdite reali, è stato valutato, a scopo prudenziale, di tenerne conto ai fini dell'accantonamento a fondo perdite all'interno del Rendiconto 2024. L'accantonamento pro quota dovuto è pari a euro 3.560.432; tale importo risulta minore rispetto a quanto già accantonato nei precedenti Rendiconti regionali (euro 3.692.657), pertanto risulta possibile lo svincolo di euro 132.225. Il valore di 49.128.313 è riferito invece alle perdite pregresse di cui al bilancio di esercizio 2023 della società. Ai fini della quantificazione del Fondo perdite società partecipate, come da art.21 comma 1 del D.Lgs 175/2016, si fa riferimento al bilancio consolidato dove disponibile. Nei dati di bilancio consolidato 2024 della società, approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2025, la voce "perdite di esercizi precedenti" ammonta a euro 43.643.459 e il risultato di esercizio del bilancio consolidato è pari a euro 3.896.342. Per completezza si forniscono anche i dati del bilancio di esercizio 2024. Risultano "perdite di esercizi precedenti" per euro 47.005.397 e un risultato di esercizio pari a euro 4.655.048".

Con riferimento al Fondo perdite societarie si rileva in questa sede che l'accantonamento effettuato con riferimento alle perdite non ripianate iscritte in bilancio della BolognaFiere ammonta ad euro 3.560.432,00.

13.5 Valori di rilievo da Stato patrimoniale e Conto economico

Come rappresentato nella tavola che segue, il valore dell'immobilizzazione con riferimento alla percentuale di possesso e al valore del Patrimonio netto da un importo di 23.387.775,49 euro (pari all'11,56 per cento) nel 2019 (ante perdite di esercizio e operazioni societarie) risulta a fine 2024 pari a 19.742.303,21 euro (pari al 7,62 per cento), seppure in lieve aumento rispetto al 2023 che il valore era pari a 19.228.492,02 euro.

La Regione, si rammenta, ha aderito all' aumento di capitale sociale di euro 2.500.000,00.

Tavola n. 13

BolognaFiere spa						
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Valore della produzione	64.865.746,00	15.370.335,00	47.712.483,00	66.515.837,00	76.617.712,00	92.681.946,00
Costi della produzione	71.228.514,00	45.258.647,00	53.911.615,00	78.479.579,00	85.474.943,00	100.113.050,00
Differenza fra valore e costi	-6.362.768,00	-29.888.312,00	-6.199.132,00	-11.963.742,00	-8.857.232,00	-7.431.104,00
Risultato di esercizio	6.662.207,00	-32.362.092,00	-9.137.708,00	-13.995.460,00	2.122.916,00	4.655.048,00
Capitale sociale	106.780.000,00	106.780.000,00	106.780.000,00	157.200.000,00	194.811.457,00	194.811.457,00
Patrimonio netto	202.316.397,00	169.805.913,00	162.667.009,00	217.993.444,00	252.342.415,00	259.085.344,00
Percentuale Regione	11,56	11,56	11,56	9,44	7,62	7,62
Valore immobilizzazione finanziaria PN	23.387.775,49	19.629.563,54	18.804.306,24	20.578.581,11	19.228.492,02	19.742.303,21
Valore immobilizzazione finanziaria iscritta in SP regionale	16.462.828,58	16.462.828,58	16.462.828,58	18.962.828,58	18.962.828,58	18.962.828,58

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

Quanto sopra premesso, la Sezione ribadisce quanto già affermato in occasione dell'ultimo giudizio di parifica raccomandando che l'Amministrazione continui a monitorare costantemente la situazione aziendale anche per valutare l'eventuale adozione di azioni di salvaguardia a tutela della dell'integrità della partecipazione pubblica.

14. Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo

14.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 23,43 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale sia al 31 dicembre 2023 che al 31 dicembre 2024. La restante percentuale pari al 76,57 per cento è detenuta da soci pubblici. La società è soggetta a procedure concorsuali.

14.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale dell'Ente, dall'Analisi 2024 si evince che *"La Regione continua a monitorare l'andamento della procedura di liquidazione volontaria e riceve aggiornamenti dal Liquidatore in merito alla procedura concordataria. La procedura concordataria è ancora in corso essendo dipendente dalle logiche di collocazione sul mercato dei beni. In particolare, la fase ancora da realizzare, e che decreterà la conclusione sostanziale della liquidazione, è la scissione Ramo Miniere."*

14.2 Aggiornamento sullo stato della procedura concordataria e sugli sviluppi della controversia relativa alla lettera di *patronage*

La situazione della Società in esame è stata ampiamente esposta nel recente giudizio di parifica (del. n. 77/2025/PARI), nel quale la Regione, in sede di contraddittorio, riferisce che *"Nell'ultima Assemblea dei soci del 26 novembre 2024 il Presidente ha aggiornato i soci sull'evoluzione della procedura concordataria ed in particolare sulle modalità ed i tempi di attuazione del piano, oramai alle fasi conclusive. In particolare, l'attività di liquidazione si è di fatto conclusa con l'aggiudicazione, nell'autunno del 2024, al gruppo Terme Italia del complesso alberghiero ex GH Porro e terreni limitrofi, che rappresentava l'ultimo asset ancora da alienare. Inoltre, tutti i crediti, tranne la parte corrente, sono stati incassati, inclusa la riscossione del prezzo del complesso alberghiero GH Porro. Rimane pertanto da perfezionare la scissione del "Ramo aziendale miniera", che sulla base di quanto previsto nel Concordato preventivo omologato dal Tribunale di Parma in data 31.5.2017, dovrebbe avvenire tramite il trasferimento dei relativi beni ad una newco appositamente costituita. L'Assemblea dei soci del 26.11.2024 ha deliberato, all'unanimità, di dare formale mandato all'organo amministrativo della Procedura di Concordato di depositare presso la sede della società il progetto di scissione del ramo aziendale miniera e dare formale seguito a tutti i collegati adempimenti"*.

In tale contesto, viene, altresì, riferito che in data 8 aprile 2025 il *pool* delle società "bancarie" già proprietarie dell'Hotel Valentini hanno reclamato il pagamento dell'importo complessivo di 8.362.648,81 euro, pretesa che – secondo la prospettazione delle predette società – trova garanzie nella più volte esaminata lettera di *patronage* del 12 novembre 2009. La Regione, sul punto, riferisce che sono già stati avviati i contatti con le altre Amministrazioni (Provincia di Parma e Comune di Salsomaggiore Terme, firmatarie insieme alla Regione Emilia – Romagna) della "garanzia atipica" in questione allo scopo di adottare una linea d'azione comune.

La Sezione invita la Regione a monitorare costantemente l'evolversi della situazione e a riferire costantemente alla Sezione gli sviluppi della questione.

15. Fiere di Parma S.p.a.

15.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 5,08 per cento del capitale sociale. Mentre quella al 31 dicembre 2023 risulta del 4,14 per cento. Al 31 dicembre 2024 risulta

oltre alla poc'anzi indicata percentuale del 4,14 percento detenuta dalla Regione, che il 41,70 percento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 54,16 a soggetti giuridici privati.

15.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale nei confronti della società, nell'Analisi 2024, l'Ente indica *"La Regione, nell'ambito dell'accordo di sindacato sottoscritto con Comune di Parma e Provincia di Parma, continua a perseguire finalità comuni, valutando congiuntamente con detti soci pubblici ogni opportunità di sviluppo industriale si presentasse su mercato nazionale ed internazionale."*

15.2 Evoluzione partecipativa e patti parasociali

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2022, il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti alla Regione Emilia-Romagna in merito alle modifiche intervenute nelle partecipazioni societarie. Con nota prot. n. 2533/2023, l'Ente ha riferito per Fiere di Parma S.p.A. quanto segue:

- Assemblea ordinaria del 2 marzo 2022: approvata l'acquisizione del 100% della società Do.Mo.Art. s.r.l., operante nel settore fieristico (d.G.R. n. 24/2022).
- Assemblea straordinaria del 7 marzo 2023: approvato il conferimento del ramo d'azienda "TuttoFood" di Fiera Milano S.p.A. nel capitale di Fiere di Parma, con aumento di capitale di euro 5.765.870 (sovrapprezzo euro 10.688.251) e distribuzione di un dividendo di euro 2.000.000, finalizzati all'ingresso di Fiera Milano S.p.A. come nuovo socio.

L'operazione, volta a unificare la regia delle principali fiere alimentari italiane e a sviluppare sinergie industriali e territoriali, non ha modificato il numero di azioni della Regione ma ne ha ridotto la quota percentuale (4,1436%), a fronte dell'ingresso di Fiera Milano con il 18,50%. Con deliberazione di Giunta n. 320/2023 la Regione ha inoltre approvato un nuovo Patto tra soci pubblici (Regione, Comune, Provincia e CCIAA di Parma), che ha sostituito quello del 2012. L'accordo prevede un sindacato di voto e di blocco delle azioni, penali per violazione (euro 1.000.000) e durata triennale con rinnovo tacito.

Per il giudizio di parificazione del rendiconto 2023, l'Ente ha confermato (nota prot. n. 2364/2024) l'assenza di aggiornamenti rispetto al 2023, segnalando un utile d'esercizio di euro 5.307.552.

È stata altresì comunicata (assemblea del 18 ottobre 2023) la fusione per incorporazione di Do.Mo.Art. in Fiere di Parma S.p.A., con conseguente riduzione delle partecipazioni indirette della Regione.

16. Piacenza Expo S.p.a.

16.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 5,62 per cento del capitale sociale. Al 31 dicembre 2023 la percentuale di partecipazione permane al 5,62, stessa percentuale è invariata al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale del 5,62 per cento detenuta dalla Regione, che il 75,12 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 19,26 a soggetti giuridici privati.

16.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale nell'Analisi 2024 *"La Regione ha come obiettivo il consolidamento del business della società al servizio delle filiere produttive regionali. Intende, inoltre, monitorare la corretta e sostanziale esecuzione del piano industriale incentrato sugli investimenti di riqualificazione del quartiere fieristico."*

16.2 Società Piacenza Expo S.p.A. – Andamento gestionale e profili di convenienza del mantenimento della partecipazione regionale

In riferimento alla società Piacenza Expo S.p.A., così come ampiamente esposto nel recente giudizio di parifica (del. n. 77/2025/PARI), si ritiene opportuno, ai fini di completezza e chiarezza espositiva, richiamare sinteticamente gli esiti dei precedenti giudizi sui rendiconti regionali relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, al fine di delineare l'evoluzione delle determinazioni assunte dalla Regione in relazione all'organismo societario in esame.

In merito alla partecipazione regionale in Piacenza Expo S.p.A., si rammenta che, a seguito della richiesta della società di rinviare la data del rogito per l'acquisto delle quote (inizialmente fissata al 20 marzo 2020 per un importo di euro 58.075,00, pari al valore di stima accertato), la Regione, con d.G.R. n. 1320 del 12 ottobre 2020, ha riconsiderato la precedente decisione di dismissione, rinunciando espressamente all'esercizio del diritto di recesso ex art. 24, c. 5, del TUSP, pur in presenza di un accordo preliminare. Successivamente, con L.R. n. 1 del 2021, è stato autorizzato l'aumento della partecipazione regionale mediante adesione all'aumento di capitale deliberato dalla società, con un versamento fino

a euro 600.000,00. Come già evidenziato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2020, l'assemblea straordinaria del 15 aprile 2021 deliberava la riduzione volontaria del capitale sociale per copertura delle perdite (pari complessivamente a euro 5.190.505,17) e il contestuale aumento di capitale fino a euro 2,5 milioni, di cui euro 1,5 milioni aperti a terzi e 1 milione riservato ai soci. La Sezione, in quella sede, invitava la Regione a una prudente valutazione dei presupposti economico-finanziari dell'investimento, con particolare riferimento alla sostenibilità del piano industriale e alle risultanze del collegio dei revisori. A seguito delle richieste istruttorie della Sezione nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto 2021, la Regione riferiva di aver sottoscritto complessivamente quote per euro 708.198,00, di cui euro 600.000,00 a titolo di nuove azioni, rappresentando altresì di aver acquisito gli aggiornamenti economico-finanziari e le valutazioni dell'organo di revisione. Dalla documentazione prodotta emergeva che la Regione aveva esaurito la disponibilità autorizzata dalla L.R. n. 1/2021, mentre la procedura di aumento di capitale si concludeva con la presenza di n. 93.089 azioni inoptate, successivamente oggetto di prelazione da parte dei soci interessati.

La Sezione, nella Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Emilia-Romagna approvate nel 2021 (del. n. 30/2022/RQ), aveva già formulato riserve di legittimità costituzionale in ordine alla copertura finanziaria della L. R. n. 1/2021, rilevando la non conformità all'art. 81, c. 3, della Costituzione, in quanto la disposizione prevedeva la copertura limitata all'importo sottoscritto (euro 600.000,00) e non anche al valore complessivo massimo dell'incremento autorizzato (euro 761.000,00). In sede di contraddittorio, la Regione si impegnavo ad adottare interventi correttivi in occasione della successiva legge finanziaria regionale. Nella Relazione al giudizio di parificazione sul rendiconto 2022, la Sezione raccomandava di valutare con molta attenzione la costituzione di un organo collegiale di amministrazione in luogo di quello monocratico. Ciò non tanto in ragione dell'aumento di costo (in realtà piuttosto limitato) quanto più in generale per un principio di massima prudenza nella gestione. Il Collegio ha sottolineato come da quanto riportato dalla Regione trasparisse un andamento aziendale piuttosto "incerto": il che suggeriva di limitare al massimo le spese che, per quanto minimali non sembravano indispensabili. In secondo luogo, la Sezione non poteva esimersi dal sottoporre alla Regione la necessità di una attenta valutazione circa il mantenimento stesso della partecipazione alla luce del quadro generale della Società che, per quanto emergeva, non pareva particolarmente

florido e fecondo di prospettive positive. Si sottolineava come il risultato di esercizio 2022, negativo per euro 445.709,00, risultasse più che doppio rispetto alla perdita prevista (euro 187.750,00), a conferma di una tendenza economica strutturalmente fragile. Si ricordava altresì che la società aveva registrato perdite significative già nel quinquennio 2015–2019, per complessivi euro 2.395.433,00, a fronte di utili pari ad appena euro 382.610,79. A seguito delle osservazioni istruttorie, la Regione comunicava che, nell'assemblea del 21 aprile 2023, i soci avevano provveduto alla nomina di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, in luogo del precedente organo monocratico. In sede di attività istruttoria per il giudizio di parificazione del rendiconto 2024, il Magistrato istruttore formulava specifico quesito volto ad accertare la sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della partecipazione, nonché la coerenza dei risultati conseguiti con le previsioni di budget. La Regione, con nota prot. n. SC_ER 1345/2025, pur in assenza del bilancio approvato, riferiva sulla base di dati pre-consuntivi che il budget 2024 prevedeva una perdita di euro 390.643,00, mentre il risultato effettivo registrava un utile ante imposte stimato in euro 25.288,00.

Tale miglioramento veniva attribuito anche alla ciclicità delle manifestazioni fieristiche (in particolare Geofluid), nonché al positivo indotto economico sul territorio.

Con successiva nota, la Regione aggiornava che il bilancio 2024, presentato in forma abbreviata, si era chiuso con un utile di euro 3.035,00, a fronte di euro 235.129,00 nel 2023, con una contrazione del valore della produzione del 29,5%. Nonostante ciò, la Regione dichiarava che la posizione finanziaria netta risultava positiva e gli indici patrimoniali confermavano la presenza di equilibrio economico e finanziario, pur in un contesto di riduzione di margini. Infine, in sede di contraddittorio, la Regione ha riferito di aver approvato, con d.G.R. n. 610 del 2025, il bilancio 2024 e il budget 2025–2027, formulando tuttavia raccomandazioni alla società affinché individui soluzioni idonee a garantire il pareggio strutturale di bilancio. Ha inoltre rappresentato che la valutazione sul mantenimento della partecipazione sarà oggetto di determinazione politica nell'ambito del primo Piano di razionalizzazione, da adottarsi nella nuova legislatura. Sul punto, il Magistrato istruttore ha ritenuto di precisare che la scelta circa il mantenimento della partecipazione non può ridursi a una mera opzione di natura politica, ma deve fondarsi su valutazioni di legittimità e di merito gestionale, coerenti con i parametri oggettivi di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e necessità funzionale imposti dal TUSP. La Regione,

con nota finale, ha riferito che la questione sarà affrontata dalla nuova Giunta regionale, nell'ambito delle valutazioni propedeutiche alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.

17. Italian Exhibition Group S.p.a.

17.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 4,70 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2023 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale del 4,70 per cento detenuta dalla Regione, che il 69,01 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 26,29 a soggetti giuridici privati.

La società rientra nel novero di quelle quotate: pertanto a mente del c. 5 dell'art. 1 del TUSP le disposizioni normative in esso contenute si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate (cfr. art. 2, c. 1, lett. p) del TUSP *"società quotate: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati"*, nonché alle società da esse controllate.

17.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale, nell'Analisi 2024, l'Ente afferma che *"La società è quotata alla Borsa Italiana. La Regione condivide con la società la priorità di consolidamento e sviluppo del business. Riproporrà a proposta di creazione di un sistema fieristico regionale al momento più opportuno"*.

18. Porto Intermodale Ravenna - SAPIR S.p.a.

18.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 10,46 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale del 10,46 per cento detenuta dalla Regione, che il 49,95 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 39,59 a soggetti giuridici privati.

18.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale nei confronti della società in parola nell'Analisi 2024 l'Ente indica i seguenti punti:

- Proseguimento secondo gli indirizzi del piano industriale 2021-2025;

- Sviluppo di nuove aree, *push* commerciale, perseguimento dell'eccellenza operativa e sicurezza sul lavoro, diversificazione del business (automotive).

19. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.

19.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 2,04 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale del 2,04 per cento detenuta dalla Regione, che il 46,54 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 51,42 a soggetti giuridici privati.

La società rientra nel novero di quelle quotate (al riguardo si rinvia ai precedenti punti 3.1 e 17.1).

19.1.1 Strategia regionale

La Regione nell'Analisi 2024, per quanto concerne la strategia e le azioni rispetto alla società Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A, descrive i seguenti punti riferiti all'anno 2024:

- Il *recovery* del traffico pre Covid-19 è stato totalmente raggiunto finanche superandosi i valori massimi dell'anno 2019 – il puntuale consuntivo 2024 sarà disponibile a gennaio 2025, ma con certezza il dato di passeggeri sarà superiore al dato complessivo del 2023. I cantieri sono in corso e nelle linee di pianificazione previste i picchi estivi di traffico hanno determinato talune criticità gestite dal gestore aeroportuale con personale diretto ed indiretto e con nuovi strumenti tecnologici, altresì adottandosi le misure suggerite e condivise con ENAC. Le rilevazioni della qualità svolte dall'operatore internazionale ASQ evidenziano (a ottobre 2024) una *Overall satisfaction* per i primi 9 mesi 2024 sostanzialmente stabile rispetto alla valutazione del 2023 garantire un continuo miglioramento dei servizi offerti agli utenti aeroportuali assicurando sempre più elevati standard di sicurezza, qualità e rispetto dell'ambiente;
- attuazione del potenziamento infrastrutturale previsto dal Masterplan aeroportuale:
 - 1) Completamento lavori di realizzazione della nuova viabilità perimetrale – cantiere concluso;
 - 2) Completamento della prima fase di realizzazione del nuovo parcheggio multipiano – lavori in corso;

- 3) Ampliamento piazzali aeroportuali; – cantiere concluso;
- 4) Riqualifica della pista di volo– cantiere rinviato per ragioni operative e di servizio;
- attuazione degli obiettivi di sostenibilità ed innovazione;
 - 1) Completamento dei lavori di realizzazione della fascia boscata nella zona nord; – lavori in corso per causa di attività unicamente stagionali e ritardi in avvio di approvvigionamento materiali “verdi” – si completerà la fascia nel 2025
 - 2) Conseguimento del livello 4+ del programma Airport Carbon Accreditation di ACI Europe al fine di raggiungere l’obiettivo di “Net Zero Carbon Emissions” entro il 2030; - livello conseguito;
 - 3) Implementazione iniziative piano innovazione (avvio del progetto di implementazione nuovo sistema di informativa al pubblico) e piano sostenibilità (progetti per minori consumi ed efficientamento energetico); - obiettivi conseguiti al 31.12.24;
 - 4) Ottenimento certificazione ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni – certificazione ottenuta

20. TPER S.p.a.

20.1 La partecipazione regionale

L’Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 46,13 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc’anzi indicata percentuale del 46,13 per cento detenuta dalla Regione, che il restante 53,87 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici. Più nello specifico, TPER è la società di trasporti pubblici nata nel febbraio 2012 dalla fusione dei rami-trasporto di ATC, azienda di trasporti su gomma di Bologna e Ferrara, e FER Trasporti. La società gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara, ed il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale - in partnership con Trenitalia attraverso la società collegata a controllo congiunto TrenitaliaTper - a seguito di aggiudicazione delle relative procedure ad evidenza pubblica. Con i propri servizi su gomma, l’azienda copre una percorrenza annua di oltre 44 milioni di chilometri. Sul complesso dei servizi erogati nei bacini di Bologna e Ferrara vengono compiuti annualmente oltre 150 milioni di viaggi.

Tper è una società a controllo pubblico in quanto partecipata da: la Regione Emilia-Romagna (con il 46,13 per cento delle quote), il Comune di Bologna (30,11 per cento), la Città Metropolitana di Bologna (18,79 per cento), l’Azienda

Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06 per cento), la Provincia di Ferrara (1,01 per cento), il Comune di Ferrara (0,65 per cento); completano la compagine societaria, con quote minori, Ravenna Holding S.p.A. e la Provincia di Parma.

Con tale modello societario i soci perseguono un interesse pubblico che, costituendo – in via mediata – l’oggetto della società, si ricollega inscindibilmente alle finalità istituzionali dei medesimi soci (cfr. art. 4 TUSP) in assenza delle quali la partecipazione societaria sarebbe priva di giustificazione onerando i soci dell’assunzione delle conseguenti determinazioni in sede di piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 TUSP. Ciò a prescindere dal fatto dell’applicabilità o meno del TUSP a Tper ai sensi dell’art. 26, c. 5, del D. Lgs. n. 175/2016. L’assoggettamento di Tper a controllo pubblico deriva in ogni caso dall’art. 2359 c.c. applicato ad una compagine sociale di natura pubblica.

Al riguardo, la Sezione, anche in questa sede fa integrale riferimento al recentissimo parere espresso da questa Sezione regionale di controllo con del. **n. 163/2025/PAR** (riportato al punto 8 della presente delibera) laddove, rispondendo al quesito “se l’emissione di strumenti finanziari quotati da parte di una società a composizione interamente pubblica possano o meno escludere l’esistenza del controllo pubblico sostanziale sulla stessa” ha affermato che **“l’emissione di strumenti finanziari quotati da parte di una società a composizione interamente pubblica non esclude l’esistenza del controllo pubblico sostanziale sulla stessa, derivando lo stesso, in ogni caso, dall’art. 2359 c.c., applicato ad una compagine sociale di natura pubblica”.**

Ciò premesso, il Collegio conferma anche in questa sede le suddette conclusioni. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10/2024 ha statuito che la *ratio legis* dell’inapplicabilità del T.U.S.P. alle società quotate “*comunque non esclude che esse debbano essere ricomprese nel Piano di razionalizzazione contemplato dall’art. 20 del TUSP, come questa Sezione ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nei precedenti referti, e siano soggetti in generale (anche) ai controlli della Corte dei conti*”.

In tema è poi intervenuto l’art. 1, c. 967, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 che ha introdotto nell’art. 20 il c. 9 bis a tenore del quale “*Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute*”.

Va da sé, che, in ogni caso, il principio del buon andamento ai sensi dell’art. 97 Cost. impone, in ogni caso, ai soci pubblici un “uso corretto” delle risorse

pubbliche impiegato nella partecipazione al capitale di rischio di una società. La questione sull'applicabilità del T.U.S.P. a Tper, dopo la seconda emissione di *bond*, si pone nei seguenti termini. Nel 2024, Tper S.p.A. ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario *unsecured* per un ammontare di 100 milioni di euro, quotato alla Borsa di Dublino (*Irish Stock Exchange*), prima piazza mondiale per il mercato regolamentato di *bond* governativi e corporate.

Questa risulta essere la seconda operazione di questo genere compiuta da Tper, che nel 2017 aveva emesso un analogo prestito obbligazionario per un importo di 95 milioni di euro, anch'esso quotato alla Borsa di Dublino.

Il *bond* di TPER ha una durata di cinque anni e una cedola con tasso fisso di 4,343 per cento annuo. Quotato sul mercato regolamentato di *Euronext Dublin*, l'ammontare complessivo del prestito è di €100 milioni, rimborsabile in tre rate annuali dal 2027 in avanti.

Il T.U.S.P. contempla la possibilità di emettere strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni. Nell'individuare l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016, il c. 5 dell'art. 1, prevede che esso si applichi, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2, co. 1, lett. p), nonché alle società da esse controllate.

Per quanto concerne, invece, le società emittenti strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni (e, di riflesso, le società da esse controllate) sono esentate dall'applicazione del T.U.S.P. se sussiste almeno un'ulteriore condizione, vale a dire che abbiano emesso detti strumenti:

- entro la data del 31 dicembre 2015 (art. 2, c. 1, lett. p);
- all'esito di un procedimento avviato entro la data del 30 giugno 2016 e concluso entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del T.U.S.P., vale a dire entro il 23 settembre 2017 (art. 26, c. 5);
- per le sole società del comparto energetico, entro il 31 dicembre 2021 (art. 52, c. 1-bis, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 91/2022).

Nello specifico, Tper, avrebbe concluso in data 15 settembre 2017 il primo procedimento di emissione del *bond* avviato in data 18 maggio 2016 e comunicato a questa Sezione con nota prot. n. 18319 del 21 novembre 2016.

La scelta del legislatore del T.U.S.P. di distinguere le società che abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati e quelle che abbiano fatto ricorso a strumenti finanziari diversi da quelli azionari, e con queste ultime quelle che abbiano emesso strumenti finanziari entro una certa data, **trova fondamento nell'esigenza di evitare che le società a partecipazione pubblica,**

mediante l'espedito della quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, possano eludere il regime vincolistico previsto dal T.U.S.P.

Circa la seconda emissione di *bond*, da parte di Tper, va evidenziato che, dal contesto ordinamentale sopra delineato, **non sembrerebbe rinvenirsi la disciplina da applicare alle società che, avendo emesso strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni - e dunque considerate società quotate, con l'esclusione dell'applicazione del T.U.S.P. - abbiano detti titoli scaduti**. In tal caso, occorre valutare se lo *status* di quotata, per tali società, sia destinato comunque a venir meno allo spirare della quotazione dei titoli non azionari ovvero se possa essere mantenuto, almeno finché la società si trovi in costanza di emissione (anche successiva) di titoli di eguale natura.

Al riguardo, la Sezione rammenta quanto rappresentato dalla Sezione delle autonomie con del. n. 10/2024/FRG "Da un primo esame sembrerebbe abbastanza pacifico che in assenza di estensione della durata dell'emissione ovvero di proroga dello strumento finanziario prima della scadenza o di nuova emissione nell'ambito di una sostanziale continuità, la società perde lo *status* di "quotata" e rientra appieno nell'ambito di applicazione del TUSP.

La questione, invece, appare meno chiara nel caso di estensione della durata dell'emissione ovvero di proroga dello strumento finanziario prima della scadenza o di nuova emissione nell'ambito di una sostanziale continuità. È, pertanto, auspicabile un intervento del legislatore per aggiornare il Testo normativo e dirimere eventuali dubbi interpretativi sullo *status* di quotata per le società emittenti strumenti finanziari non azionari giunti a scadenza e, dunque, sull'applicazione o meno del TUSP a dette società".

La questione è stata affrontata dal D. L. 9 agosto 2024, conv. con mod., nella L. 7 ottobre 2024, n. 143 che ha introdotto nell'art. 26 del T.U.S.P. un comma 5-bis a tenore del quale " *Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità*".

In ogni caso, la seconda emissione di *bond* rileva sicuramente ai fini della qualificazione di Tper come ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, c. 1, del D.Lgs. n. 39/2010 con il conseguente obbligo, per le società sottoposte al controllo di Tper che "la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale" conformemente al c. 2 del predetto art. 16.

20.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale nei confronti della società in parola nell'Analisi 2024 l'Ente indica i seguenti punti:

- gestire l'attuale fase emergenza e il protrarsi della stessa nei prossimi mesi mantenendo impegni in termini di investimenti (modernizzazione della flotta, infrastrutture, innovazione e tecnologie) per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, innovazione e riduzione dell'impatto ambientale;
- proseguire nello sviluppo dell'articolazione del Gruppo, con forte attenzione alle diverse società operative e con il mantenimento e lo sviluppo di partnership pubblico-privato;
- proseguire il processo di integrazione delle Aziende di TPL dell'Emilia-Romagna, in stretto rapporto con le linee guida indicate dai Soci
- garantire efficienza e qualità dei servizi;
- mantenere l'impegno in tema di risorse umane, attraverso corrette relazioni industriali e politiche del personale attente a qualità del lavoro, parità di genere, valorizzazione;
- proseguire l'impegno in termini di innovazione (attraverso il continuo
- aggiornamento sulle ricerche ed innovazioni nei sistemi di trazione ambientalmente sostenibili) e di digitalizzazione, mediante sviluppo di canali digitali per garantire il miglioramento dell'informazione e l'acquisto dei titoli di viaggio in via remota e dematerializzata.

21. Centri Agro-Alimentari

21.1 Le partecipazioni regionali

L'Ente detiene partecipazioni in tre Centri Agro-Alimentari. Più nel dettaglio:

- con riferimento al Centro Agroalimentare di Bologna S.p.a., l'Ente al 31 dicembre 2022 detiene il 6,12 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale del 6,12 per cento detenuta dalla Regione, che 89,46 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 4,42 a soggetti giuridici privati;
- con riferimento al Cal-Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. consortile, l'Ente al 31 dicembre 2022 detiene l'11,08 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale dell'11,08 per cento detenuta dalla Regione, che il 64,63 per cento del

capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 24,30 a soggetti giuridici privati;

- con riferimento al Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a., l'Ente al 31 dicembre 2022 detiene l'11,08 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale dell'11,08 per cento detenuta dalla Regione, che il 78,60 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 10,31 a soggetti giuridici privati.

Nell'Analisi 2024, la Regione, con riferimento ai Centri agroalimentari espone che *"nel settembre del 2021 è stata costituita la Rete di imprese denominata "Emilia Romagna Mercati Rete di Imprese" (la Rete che aggrega i Centri Agroalimentari di Parma, Bologna, Cesena e Rimini), rete finalizzata alla presentazione di progetti integrati in linea con gli obiettivi contenuti nel documento "Piattaforma logistica regionale per i prodotti agroalimentari – Progetto di integrazione in Emilia-Romagna" e volta a sancire anche formalmente l'unità di intenti dichiarata e la possibilità di realizzare tali progetti come un unico soggetto. Nella prospettiva di medio termine di raggiungere l'aggregazione dei principali Centri Agro-Alimentari dell'Emilia-Romagna, la Regione intende puntare al consolidamento della Rete di imprese"*, ulteriormente l'Ente sottolinea che *"Con riferimento al Centro Agro Alimentare Riminese S.p.a, nell'assemblea straordinaria del 21/04/2023 è stata approvata la trasformazione della forma societaria: in particolare, si è deliberata la trasformazione della società dalla forma di società consortile in quella di società per azioni su iniziativa del socio di maggioranza assoluta "Rimini Holding S.p.a."*. Nel caso di specie, non è stata presentata istanza ex art. 5 del TUSP. Questo perché la Regione ha ritenuto che nel caso di una trasformazione tale adempimento non fosse necessario. Questo perché la giurisprudenza ha chiaramente affermato (cfr. ex multis deliberazione n.19/SSRRCO/QMIG/2022) che l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio. Dunque, l'assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura

preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione".

21.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia complessiva di settore regionale nei confronti degli organismi societari in parola nell'Analisi 2024 l'Ente indica *"Nel settembre del 2021 è stata costituita la Rete di imprese denominata "Emilia-Romagna Mercati Rete di Imprese" (la Rete che aggrega i Centri Agroalimentari di Parma, Bologna, Cesena e Rimini), rete finalizzata alla presentazione di progetti integrati in linea con gli obiettivi contenuti nel documento "Piattaforma logistica regionale per i prodotti agroalimentari – Progetto di integrazione in Emilia-Romagna" e volta a sancire anche formalmente l'unità di intenti dichiarata e la possibilità di realizzare tali progetti come un unico soggetto. Nella prospettiva di medio termine di raggiungere l'aggregazione dei principali Centri Agro-Alimentari dell'Emilia-Romagna, la Regione intende puntare al consolidamento della Rete di imprese".*

22. Banca Popolare Etica Soc. coop. p.a.

22.1 La partecipazione regionale

L'Ente al 31 dicembre 2021 detiene lo 0,06 per cento del capitale sociale. Medesima percentuale risulta al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2024 risulta, oltre alla poc'anzi indicata percentuale dello 0,06 per cento detenuta dalla Regione, che lo 0,86 per cento del capitale sociale appartiene ad altri soci pubblici ed il restante 99,09 per cento a soggetti giuridici privati.

22.1.1 Strategia regionale

Con riferimento alla strategia regionale nei confronti della società in parola nell'Analisi 2024 l'Ente indica che *"La partecipazione in Banca Etica è coerente con la prosecuzione del sostegno dei settori no profit, dell'associazionismo e della cooperazione, anche sociale, nonché delle cooperative promosse da lavoratori coinvolti in crisi imprenditoriali. Infatti, nello specifico la società si propone di indirizzare la raccolta di denaro ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre la*

società sostiene, anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza, iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani, di imprese e organizzazioni che promuovono l'economia circolare e la tutela ambientale, nonché interventi di assistenza sociale a favore di persone svantaggiate.”.

23. Risultati di esercizio

Secondo la lett. d) del c. 2 dell'art. 20 del TUSP, individua uno dei parametri “della necessaria razionalizzazione” nella ricorrenza, per le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, nella ricorrenza di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti a quello a cui si riferisce il Piano di ricognizione ordinaria.

Al riguardo, si rappresentano di seguito per ciascuna partecipazione diretta detenuta dalla Regione i risultati di bilancio per gli esercizi dal 2019 al 2024 (cfr. anche del. n. 77/2025/PARI, capitolo 12 Partecipazioni regionali).

Tavola n. 14

Società partecipate - Risultato d'esercizio												
(valori in unità euro)												
n.	Denominazione	2019	2020	2021	2021 consolidato	2022	2022 consolidato	2023	2023 consolidato	2024	2024 consolidato	Note
1	Banca popolare etica - Società cooperativa per azioni	6.267.836,00	6.403.378,00	9.535.363,00	16.750.000,00	11.588.910,00	17.199.000,00	27.134.631,00	31.632.000,00	12.051.707,00	16.140.000,00	da bilancio approv. Ass. Soci
2	TPER s.p.a.	5.213.314,00	3.180.942,00	5.119.009,00	6.721.000,00	1.686.971,00	1.524.000,00	3.294.825,00	8.582.000,00	9.744.648,00	18.345.000,00	da bilancio CDA
3	Porto Intermodale Ravenna s.p.a. S.A.P.I.R.	3.570.682,00	2.807.522,00	3.042.114,00	5.233.000,00	3.245.228,00	4.984.000,00	8.508.226,00	8.771.000,00	3.113.435,00	4.444.000,00	da bilancio CDA
4	Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST s.r.l.	850.425,00	501.656,00	578.090,00		109.319,00		130.816,00		58.513,00		da bilancio CDA
5	Centro agro-alimentare riminese s.p.a.	87.613,00	85.893,00	109.208,00		158.344,00		115.485,00		59.501,00		da bilancio approv. Ass. Soci
6	Lupida s.c.p.a.	88.539,00	61.229,00	536.895,00		283.704,00		226.156,00		129.816,00		da bilancio approv. Ass. Soci
7	Art'er s.c.p.a.	8.937,00	45.140,00	14.035,00		16.775,00		12.172,00		53.705,00		da bilancio approv. Ass. Soci
8	ApS servizi s.r.l.	9.872,00	5.770,00	8.237,00		8.537,00		16.220,00		14.730,00		da bilancio approv. Ass. Soci
9	Centro agro-alimentare e logistica (Cal) s.c.r.l.	4.122,00	5.530,00	11.782,00		84.774,00		410.299,00		16.372,00		da bilancio CDA
10	Infrastrutture fluviali s.r.l.	-28.519,00	-8.469,00	-14.744,00		-13.432,00		-18.525,00		-5.600,00		da bilancio approv. Ass. Soci
11	Placenza expo s.p.a.	-1.498.320,00	-525.716,00	1.112.916,00		-445.709,00		235.129,00		3.035,00		da bilancio approv. Ass. Soci
12	Finanziaria Bologna metropolitana s.p.a. in liquidazione	-180.559,00	-905.056,00	6.747,00		351.989,00		-309.140,00		-186.155,00		da bilancio approv. Ass. Soci
13	Terme di Castrocaro s.p.a.	-837.052,00	-945.246,00	1.050.547,00		-1.250.932,00		-1.144.701,00				
14	Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.	67.496,00	-1.742.657,00	209.132,00		181.375,00		77.915,00		58.224,00		da bilancio approv. Ass. Soci
15	Fiere di Parma s.p.a.	303.195,00	-6.911.156,00	5.875.757,00	6.032.752,00	4.441.163,00	3.838.494,00	5.307.552,00	7.369.421,00	7.093.720,00	5.024.497,00	da bilancio approv. Ass. Soci
16	Italian exhibition group s.p.a.	13.897.502,00	-12.682.991,00	1.609.692,00	-673.000,00	1.512.748,00	-774.000,00	14.160.861,00	13.332.000,00	28.119.801,00	32.510.000,00	da bilancio approv. Ass. Soci
17	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a.	20.067.779,00	-13.963.341,00	-7.542.354,00	-6.717.000,00	29.443.457,82	31.106.000,00	15.893.348,00	16.706.000,00	22.693.746,00	24.437.000,00	da bilancio approv. Ass. Soci
18	Centro agro- alimentare di Bologna s.p.a.	581.068,00	-21.425.955,00	242.837,00		268.499,00		311.159,00		325.572,00		da bilancio CDA
19	Bolognafiere s.p.a.	6.662.207,00	-32.362.092,00	-9.137.708,00	134.300,00	-14.179.560,00	-5.342.657,00		731.553,00	4.655.048,00	3.896.342,00	da bilancio approv. Ass. Soci
20	Società di Salomaggiore s.r.l. in liquidazione	-401.448,00	-388.458,00	561.877,00		-775.961,00		-4.498.937,00				

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

Al riguardo dei dati rappresentati nella tavola che precede, il Collegio rammenta che la società Infrastrutture fluviali è stata alienata dalla Regione e con riferimento all'organismo societario Terme di Castrocaro, in sede di istruttoria relativa al giudizio di parificazione sul rendiconto 2023, la Regione aveva segnalato l'avvio della procedura di dismissione della partecipazione nella società Terme di Castrocaro S.p.A. a favore di Longlife Formula S.r.l., a seguito di offerta irrevocabile, valutata congrua mediante *fairness opinion*. A seguito di esito infruttuoso della procedura di sollecitazione al mercato per offerte migliorative, la Regione ha formalmente accettato l'offerta il 16 settembre 2024. La cessione

delle 45.514 azioni, pari al 2,743% del capitale sociale, è stata conclusa con atto notarile registrato il 14 gennaio 2025, comprensivo delle modalità di pagamento rateale e delle garanzie previste (cfr. anche del. n. 77/2025/PARI, capitolo 12 Partecipazioni regionali). Il Registro delle imprese attesta la dismissione della partecipazione dalla data del 7 febbraio 2025. Da tale data la Regione Emilia-Romagna non partecipa più nella società Terme di Castrocaro s.p.a.

Con riferimento alle società Bolognafiere e Piacenza Expo si rinvia a quanto rilevato rispettivamente ai precedenti punti n. 13 e 16, nonché alla decisione di questa Sezione in ordine al giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2024, più volte citata (del. n. 77/2025/PARI).

24. Criteri di ricognizione (amministratori/dipendenti e fatturato)

Sempre secondo il disposto della lett. d) del c. 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., uno dei criteri per i quali gli Enti sono tenuti a adottare apposite azioni di razionalizzazione, concerne la circostanza di partecipazioni in società che, nel triennio precedente a quello a cui si riferisce il Piano di ricognizione ordinaria, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Un altro indicatore, a mente della lett. b) del medesimo comma e stesso art. 20 T.U.S.P., riguarda le società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Al riguardo, si rappresentano nella tavola che segue, per ciascuna partecipazione diretta detenuta dalla Regione, come indicato dall'Ente nell'Analisi 2024, i dati concernenti il numero di amministratori con riferimento al bilancio 2023, il compenso all'organo amministrativo nell'anno 2023, il fatturato medio (anni 2021-2023) e il numero dipendenti nell'anno 2023.

Tavola n. 15

Società partecipate dalla Regione al 31 dicembre 2023						
Tipologia	Denominazione	Quota Regione*	Da Analisi 2024			
			N. Amministratori da bilancio 2023	Compenso da Bilancio 2023	Fatturato medio 2021-2023	Numero dipendenti 2023
Società in house	Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.	100,00%	1	47.935,00	206.296.045,00	251
	Lepida S.c.p.a	95,64%	3	35.160,00	67.298.624,00	657
	Art-er S.c.p.a	65,12%	5	36.000,00	23.880.327,00	206
	Apt servizi S.r.l	51,00%	5	48.728,00	25.388.101,00	36
	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione	1,00%	1 (liquidatore)	20.000,00	296.646,00	0
Società a capitale pubblico maggioritario	Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	35,00%	5	0,00	98.072.252,00	544,00
	Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione	23,43%	2 (liquidatori)	0,00	617.277,00	n.d.
	Infrastrutture Fluviali S.r.l.	14,26%	4	0,00	5.818,00	0
	Bolognafiere S.p.a.	7,62%	10	147.655,00	63.806.938,00	99
	Cal - Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. consortile	11,08%	3	55.000,00	1.679.567,00	4
	Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a.	11,08%	3	34.375,00	2.814.739,00	7
	Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R.	10,46%	9	300.266,00	40.374.287,00	128
	Centro Agro - Alimentare di Bologna S.p.a.	6,12%	3	43.000,00	7.599.545,00	15
	Piacenza Expo S.p.a.	5,62%	3	25.500,00	2.913.936,00	7
Altre società partecipate	Fiere di Parma S.p.a.	4,14%	9	417.464,00	35.602.264,00	71
	Terme di Castrocaro S.p.a.	2,74%	3	55.000,00	1.528.168,00	0
	Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni	0,06%	13	462.000,00	84.079.857,00	440
Società con titoli quotati	TPER S.p.a. **	46,13%	5	160.000,00	218.527.467,00	2063
	Italian Exhibition Group S.p.a.	4,70%	9	774.000,00	108.498.683,00	322
	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.	2,04%	9		105.787.371,00	510

25. Criterio di ricognizione (attività svolta dalle società)

Altro parametro, a mente della lett. d) del c. 2 dell'art. 20 del TUSP, alla cui ricorrenza gli Enti sono tenuti a adottare apposite azioni di razionalizzazione, è la partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Al riguardo, si rappresentano nella tavola che segue, per ciascuna partecipazione diretta detenuta dalla Regione, come indicato dall'Ente nell'Analisi 2024, le attività svolte dagli organismi societari.

Tavola n. 16

Società partecipate dalla Regione al 31 dicembre 2023			
Tipologia	Denominazione	Quota Regione*	Da Analisi 2024
			Attività svolta
<i>Società in house</i>	Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.	100,00%	Ruolo strategico nell'ambito del trasporto ferroviario regionale
	Lepida S.c.p.a	95,64%	Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida
	Art-er S.c.p.a	65,12%	Consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese del settore privato e del settore pubblico, volte allo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione, di conoscenza, consolidamento della ricerca industriale
	Apt servizi S.r.l	51,00%	Gestione e attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, realizzazione di progetti sui mercati internazionali
	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione	1,00%	Attività strumentali e dei servizi connessi a studio, promozione e attuazione di iniziative per il territorio; realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico (art. 1 L.R. 11/08)
<i>Società a capitale pubblico maggioritario</i>	Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.	35,00%	Gestione di attività di ricovero e cura nel settore oncologico nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.
	Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione	23,43%	Valorizzazione e sfruttamento di acque termali, attività accessorie e complementari, gestione di esercizi pubblici di cura, turistici, ricreativi, alberghieri (art. 1 L.R. 8/99)
	Infrastrutture Fluviali S.r.l.	14,26%	Promozione attività sul fiume e gestione servizi portuali
	Bolognafiere S.p.a.	7,62%	Affermare il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia Romagna; integrazioni societarie; promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionali (art. 1 c2 L.R. 15/08)
	Cal - Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. consortile	11,08%	Realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare (art. 1 LR 40/87)
	Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a.	11,08%	Realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare (art. 1 LR 40/87)
	Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R.	10,46%	Realizzazione e gestione porto di Ravenna
	Centro Agro - Alimentare di Bologna S.p.a.	6,12%	Realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare (art. 1 LR 40/87)
	Piacenza Expo S.p.a.	5,62%	Affermare il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia Romagna; integrazioni societarie; promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionali (art. 1 c2 L.R. 15/08)
<i>Altre società partecipate</i>	Fiere di Parma S.p.a.	4,14%	Affermare il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia Romagna; integrazioni societarie; promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionali (art. 1 c2 L.R. 15/08)
	Terme di Castrocaro S.p.a.	2,74%	Valorizzazione e sfruttamento di acque termali, attività accessorie e complementari, gestione di esercizi pubblici di cura, turistici, ricreativi, alberghieri (art. 1 L.R. 8/99)
	Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni	0,06%	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito ispirato ai principi della finanza etica
<i>Società con titoli quotati</i>	TPER S.p.a. **	46,13%	Servizio pubblico nei settori del trasporto automobilistico, filoviario e ferroviario passeggeri
	Italian Exhibition Group S.p.a.	4,70%	Affermare il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia Romagna; integrazioni societarie; promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionali (art. 1 c2 L.R. 15/08)
	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.	2,04%	Sviluppo sistema aeroportuale regionale

*Con l'arrotondamento al secondo numero decimale

Nella tavola che segue, si evidenzia, come da rappresentazione di cui alla Relazione che accompagna il giudizio di parificazione esercizio 2024 (cfr. del.

77/2025/PARI, cap. 12), per ogni Agenzia partecipata dall'Ente l'attività dalla stessa svolta.

Tavola n. 17

Agenzie, Aziende e Istituzioni regionali (al 31 dicembre 2024)		
n.	Denominazione	Servizi erogati
1	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	compiti di previsione e prevenzione del rischio e gestione dei soccorsi in caso di calamità naturali
2	Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura.	funzioni di organismo pagatore per l'assegnazione delle risorse destinate agli imprenditori agricoli
3	Aipo Agenzia interregionale fiume Po	compiti di progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche
4	Arpa Agenzia regionale prevenzione, l'ambiente e l'energia	compiti di monitoraggio ambientale e vigilanza del territorio
5	Er.go Azienda regionale per il diritto agli studi superiori	azienda regionale per il diritto agli studi superiori
6	Intercent-Er	agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
7	Agenzia regionale per il lavoro	gestione delle funzioni amministrative in materia di servizi per il lavoro
8	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena	compiti di difesa contro le malattie delle piante
9	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma	
10	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza	
11	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia	
12	Ente parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello	gestione dell'area naturale protetta del Parco

26. Aeradria S.p.a. e Consorzio Energia Fiera District in liquidazione

Si fa riferimento a quanto esposto al precedente punto 3.2 di questa deliberazione.

27. Il Collegio, alla luce delle osservazioni svolte, conclude l'esame dell'Analisi dell'assetto delle società partecipate al 31/12/2023 accertandone la regolare adozione coerentemente con l'art. 20, c.1 del TUSP, prendendo atto che la Regione dichiara che *"Ritenuto che si debba provvedere alla adozione di una analisi delle società partecipate ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del TUSP, sia in quanto **non sussistono i presupposti di cui al comma 2**, sia perché la Regione, come meglio di seguito specificato, **si trova in regime di prorogatio**, ed ulteriori valutazioni sulla razionalizzazione delle società saranno inevitabilmente in capo alla prossima Giunta"*.

Al riguardo, la Sezione continua a sostenere che la scelta circa il mantenimento delle partecipazioni non esaurirsi in una mera opzione di natura esclusivamente politica ma deve fondarsi su valutazioni di legittimità e di merito gestionale, in modo coerente con i parametri oggettivi di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e necessità funzionale imposti dal TUSP.

La Sezione raccomanda, altresì, che venga valutato il coinvolgimento del Collegio

regionale dei Revisori dei conti nel contesto delle procedure e delle attività concernenti i provvedimenti di cui all'art. 20 del T.U.S.P. e di proseguire nelle azioni di vigilanza dell'articolato sistema delle partecipazioni regionali affinché, attraverso una costante verifica dell'azione gestionale, venga preservato il valore della partecipazione societaria nelle diverse realtà imprenditoriali associate in cui tale partecipazione si svolge.

La Sezione, inoltre, in esito al presente esame, accerta conclusivamente quanto segue:

- riguardo all'applicazione della disciplina relativa ai compensi agli amministratori, la Sezione rileva aspetti problematici e potenzialmente lesivi delle pubbliche finanze con specifico riferimento al rispetto del dettato normativo in tema di limite all'importo massimo erogabile agli amministratori delle società qualificate a controllo pubblico (v. punti 4, 8.2), con riferimento alla società *in house* APT Servizi S.r.l., pertanto, dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura regionale di questa Corte;
- riguardo all'applicazione della disciplina relativa ai compensi agli amministratori, con riferimento alla Società Lepida e al rispetto del dettato normativo in tema di limite all'importo massimo erogabile agli amministratori delle società qualificate a controllo pubblico (v. punti 4, 8.2), invita la Regione a voler dettagliare le voci di costo al fine di stabilire gli importi dei compensi effettivamente erogati negli anni 2013, 2023 e 2024 in considerazione dei diversi importi riferiti alle voci "compensi" e "emolumenti" così come descritto al punto 7.2;
- criticità in merito alla ricorrenza del "controllo pubblico" e del "controllo pubblico sostanziale" così come descritto al punto 2 della presente deliberazione;
- per la Società I.R.S.T. S.r.l. criticità in merito alla scelta di un organo collegiale, in luogo di quello monocratico, che non risulta motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, in contrasto con l'art. 11 del TUSP (punto 12.2);
- per le società APT Servizi S.r.l. e Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., criticità relativa alla sezione denominata "*Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*" riguardante il superamento del valore soglia dell'1% in merito all'indicatore dell'incidenza degli interessi passivi sul fatturato (punti 8.3 e 9.3);

28. Resta da affrontare il tema dei “confini normativi” del controllo ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 effettuato dalla Corte dei conti e degli effetti delle decisioni assunte dalla Magistratura contabile di controllo.

Il tema è stato già esaminato nei suoi lineamenti generali dalla Sezione nella del. n. 118 /2024/VSGO (più diffusamente, nella successiva del. n. 175 /2025/VSGO) alla quale si rinvia e di cui si riportano i passaggi salienti utili per un inquadramento sistematico.

Preliminarmente, il Collegio ritiene indispensabile richiamare il perimetro normativo nel cui ambito si situano i poteri di controllo della Corte dei conti e che sono definiti dagli artt. 20 e 24 e dall’art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

L’art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come “analisi dell’assetto complessivo delle società” in cui l’ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all’adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo art. 20, c. 2, di “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione”.

L’operazione complessiva di revisione periodica (periodicità fissata annualmente dalla disposizione) implica, quindi, in prima battuta, l’adozione di un provvedimento amministrativo (necessariamente motivato) in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I parametri di riferimento per l’analisi e la razionalizzazione sono dettati dal Legislatore: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 milione; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del TUSP

Esperita l’analisi, qualora se ne riscontrino i presupposti, l’Amministrazione è tenuta redigere un piano di razionalizzazione che deve essere “corredato di un’apposita relazione tecnica”.

Quindi il provvedimento di analisi societaria costituisce l'antecedente necessario rispetto alla procedura ordinaria di razionalizzazione. Il piano di analisi e di eventuale riassetto (unitamente alla relazione tecnica) devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'Economia e Finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Come già noto, la mancata adozione di tali provvedimenti è sanzionata dall'art. 20, c. 7, del D. Lgs.n.175/2016.

Dal tessuto normativo si evince che la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avviene ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P.

Come posto già in rilievo, la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito del controllo degli artt. 20 e 24 T.U.S.P.

Tuttavia, l'inciso finale dell'art. 24 del T.U.S.P. suggerisce l'attribuzione alla Magistratura contabile di un controllo ascritto al riesame di regolarità/legittimità sui provvedimenti di ricognizione, posto che la Corte dei conti (sullo sfondo dell'art. 5 T.U.S.P.) viene chiamata a valutare "il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5, 11 e 20) (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, del. n. 118 del 2024)

Il Collegio conferma anche in questa sede che le maggiori difficoltà interpretative si riscontrano nella definizione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente Sezione della Corte dei conti.

In un arresto recentissimo, le Sezioni Riunte di questa Corte (sent. n. 6/2025) hanno "fatto il punto" sulla questione ed hanno osservato che " . . . *il TUSP ha attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici, attivabili, per esigenze di tenuta complessiva del sistema di finanza pubblica allargata, a seguito della comunicazione alla magistratura contabile delle più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5), di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, co. 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, co. 3).*

In assenza di indicazioni normative circa la natura, i parametri e l'esito di tali controlli attribuiti alla Corte, è stato ritenuto (Sezioni riunite in speciale composizione, sent. n. 16/2019/EL) che l'invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti . . . sia propedeutico ad un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero "controllo collaborativo" che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge."

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che *" . . . una pronuncia della sezione di controllo di "accertamento" di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, ancorché non assistita da specifica sanzione di tipo inibitorio, proprio per l'autorevolezza dell'organo da cui promana – nell'ambito dell'esclusiva funzione di garanzia dell'ordinamento nelle materie di contabilità pubblica – non può ritenersi . . . inidonea ad incidere sugli interessi (societari e dell'ente pubblico) coinvolti dalla deliberazione."*

Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Riunite così come sopra riportato, coerentemente con l'elaborazione giurisprudenziale maturata anche da questa Sezione regionale di controllo (cfr. Corte conti, del. n. 118 del 2024), il piano degli effetti della pronuncia di accertamento (negativo) si colloca su due versanti.

1. Lo stimolo all'adozione di misure correttive (sollecitata anche dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione ex art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e che, tuttavia, rimangono nella disponibilità dell'ente; in questo senso si colloca la trasmissione della decisione della Sezione regionale di controllo agli Organi di vertice politico - amministrativo e all'Organo di revisione economico finanziario.

A tal riguardo, pur non potendo approfondire la questione, il Collegio intende far riferimento alla riserva di amministrazione come spazio intangibile direttamente connesso al *" . . . principio democratico della divisione dei poteri che va riconosciuto agli organi amministrativi che, in via mediata o immediata, sono in certa misura espressione della sovranità popolare, ovvero che comunque a essa in qualche modo rispondono."* (CGRS, par. n. 439/08-397/10, del 17 maggio 2010).

Il tema della riserva di amministrazione è stato innumerevoli volte preso in esame dalla giurisprudenza costituzionale (il profilo indagato è connesso alle cc. dd. leggi provvedimento). La Corte pur evidenziando che tale riserva non trova un riscontro letterale nella Costituzione, riconosce che esso è espressione del principio costituzionale fondamentale della

separazione dei poteri e va declinato come immanente al sistema in quanto delinea (e circoscrive) i lineamenti stessi del potere giurisdizionale (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 6415 del 2025 che richiama Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; 23 febbraio 2012, n. 40; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Cons. di Stato, Ad. plen. n. 9 del 2014 cit.; Cons. di Stato, Ad. plen., 3 febbraio 2014, n. 8; cfr. anche Corte cost., sent. n. 116 del 2020; Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 3439 del 2025).

2. La partecipazione della decisione alle Assemblee elettive nell'ottica di favorire, nel contesto di un confronto democratico, un dibattito e una valutazione affinché vi sia piena ed integrale consapevolezza nei singoli componenti degli organi consiliari di vicende che potrebbero avere ricadute più o meno immediate sulla condizione finanziaria (e gestionale) dell'ente. La trasmissione della deliberazione ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 2016 alle Assemblee elettive va letta quindi nell'adesione più autentica alle prerogative affidate alla Corte dei conti dall'art. 100 Cost, quale Magistratura a servizio dello "Stato - comunità" (*ex multis*, Corte cost., sent. n. 267 del 2006, cfr. anche le risalenti Corte cost., sent. n. 29 del 1995 e n. 479 del 1997).

In ultima analisi, va rammentato che la decisione della Sezione regionale di controllo esprime un giudizio che, pur manifestato nella forma esteriore della "deliberazione" e non della "sentenza", possiede una struttura argomentativa e una funzione sostanzialmente decisoria, qualificata dalla Corte costituzionale come atto adottato in "forma sentenza", caratterizzato da motivazione puntuale e dispositivo conclusivo (Corte cost. sentenza n. 18/2019).

Da qui un ulteriore (eventuale) effetto indiretto che va connesso all'obbligo ravvisabile nei confronti dei titolari di funzioni istituzionali nell'organizzazione complessiva dell'ente a valutare le segnalazioni e le criticità ricevute dalla Sezione ed a realizzare interventi idonei (se del caso attivando gli stessi rappresentanti dell'ente pubblico socio all'interno dei consessi societari) per addivenire al superamento delle criticità riscontrate nell'ottica di preservare il valore della partecipazione.

Seguendo questo punto di vista, in più, il Collegio non può non rimarcare le eventuali ulteriori conseguenze negative di inerzie o condotte potenzialmente dannose.

Ad esempio, "*. . . per Enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi*

di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere "suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato D.L. n. 174 del 2012." (Corte conti, Sez. contr. Emilia- Romagna, del. n. 118 del 2024), oppure (come evidenziato appena sopra) con riferimento agli esiti negativi tracciati dall'art. 12 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Per inciso, è di tutta evidenza che - qualora si ravvisassero fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali - si impone da parte della Sezione la segnalazione alla competente Procura regionale di questa Corte (art. 52, c.4, del D. Lgs., n. 174 del 2016, Codice della giustizia contabile).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, esaminato il provvedimento di Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2023 della Regione Emilia-Romagna, ne accerta la regolare adozione ai sensi dell'art. 20, c.1 del D. Lgs. n. 175 del 2016

Accerta altresì:

- le criticità descritte al punto 2 nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'Ente a conformarsi alle indicazioni prospettate alla luce della ricorrenza del "controllo pubblico" nei casi in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile coerentemente con le prescrizioni riportate in parte motiva;
- raccomanda che venga acquisito il parere del Collegio regionale dei Revisori dei conti sulle procedure, attività e sui provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;
- invita la Regione, con riferimento alla società Lepida, a voler dettagliare le voci di costo al fine di stabilire gli importi dei compensi effettivamente erogati negli anni 2013, 2023 e 2024 in considerazione dei diversi importi riferiti alle voci "compensi" e "emolumenti" (punto 7.2);
- alla luce delle difformità registrate dal parametro normativo, di cui al punto 8.2 dispone che la presente deliberazione sia inviata alla Procura regionale di questa Corte per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali profili di danno erariale riferiti:
 - per la Apt Servizi S.r.l. ai compensi corrisposti all'amministratore che

superano di € 23.909,34 (somma "base" individuata per l'anno 2023) e di € 15.968,34 (somma "base" individuata per l'anno 2024) il limite massimo stabilito dalla normativa vigente (punto 8.2);

- invita l'Ente, con riferimento alla criticità rilevata al punto 12.2 per la Società IRST S.r.l., ad assumere le iniziative necessarie a conformarsi al disposto dell'art. 11 del TUSP;
- invita la Regione, per le società APT Servizi S.r.l. e Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., in merito alla criticità relativa alla sezione denominata "*Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*" e la riferita successiva verifica, ad inviarne gli esiti a questa Sezione regionale di controllo (punti 8.3 e 9.3).
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Collegio regionale dei Revisori dei conti;
- invita la Regione a trasmettere, tramite Con.Te., entro sessanta giorni dal ricevimento di questa pronuncia, la deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale di presa d'atto dei contenuti della presente deliberazione;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito *internet* istituzionale della Regione, ai sensi degli articoli 2 e 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 13 aprile 2026

Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(*firmato digitalmente*)